

**Prodotti
per te**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - inCamper

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

PB.A900.82184 CGA - EDZ 652024.1

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 06/05/2024



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE di avere scelto Vittoria Assicurazioni.

Con il presente documento che Le è stato consegnato prima della sottoscrizione della Polizza, abbiamo il piacere di illustrarle le garanzie e i servizi che il nostro prodotto "Vittoria con te - Veicoli e Imbarcazioni" è in grado di offrirle.

Le garanzie assicurative prestate sono pensate per far fronte alle necessità legate alla circolazione del suo veicolo/imbarcazione.

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del contratto sono state predisposte delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni contenenti le garanzie da Lei opzionate, ciascuna con il relativo glossario. Le condizioni delle garanzie opzionate sono riportate nelle relative Sezioni del presente documento.

Ricordiamo che "Vittoria con te - Veicoli e Imbarcazioni" è stato ideato per soddisfare al meglio le Sue reali esigenze di tutela e ha quindi, come caratteristica principale, che le condizioni di assicurazione sono strettamente connesse alla scelta di garanzie da Lei esercitata. Troverà quindi condizioni contrattuali relative solo a ciò che Lei ha effettivamente scelto, evitandole quindi il fastidio di perdersi in informazioni superflue e ridondanti.

"Vittoria con te - Veicoli e Imbarcazioni" prevede infatti la possibilità di includere ed abbinare in un unico documento contrattuale diverse tipologie di garanzie così come, nel corso della vita del contratto, potrà modificare il numero e la composizione delle garanzie presenti all'interno della Polizza aggiungendo nuove garanzie e/o eliminando quelle esistenti, senza necessità di annullare tutta la Polizza.

Ulteriori caratteristiche del prodotto "Vittoria con te - Veicoli e Imbarcazioni" è che in ogni momento a sua richiesta Lei potrà avere un documento denominato Cartella Assicurativa che conterrà informazioni utili relative alla Sua posizione complessiva con Vittoria Assicurazioni.

Al fine di avere le informazioni complete sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale La invitiamo a rivolgersi al Suo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	6
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	7
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	8
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	8
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	8
1.2 - ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE	8
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	10
1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	10
2 - Come mi assicuro?	10
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	10
2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	11
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO	11
2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE	12
2.5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO	12
2.6 - SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO	12
2.7 - SUCCESSIONE DEL CONTRATTO	13
2.8 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	14
2.9 - INTERRUZIONE DELLA COPERTURA PER ALIENAZIONE DEL VEICOLO	15
2.10 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	15
2.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO	16
2.12 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	16
2.13 - CONTRATTI TEMPORANEI	16
2.14 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA	16
2.15 - COMPETENZA TERRITORIALE	17
2.16 - ONERI FISCALI	17
2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	17
2.18 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	17
NOTE E NORMATIVE	18
Sezione RCA	25
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	26
OGGETTO DEL CONTRATTO	28
1 - Cosa è assicurato?	28
1.1 - CLASSE UNIVERSALE (CU)	28
1.2 - FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"	32
1.3 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	36
1.4 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ	37
1.5 - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO	38
2 - Opzioni e personalizzazioni presenti sul contratto	38
2.1 - PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD	38
3 - Cosa non è assicurato?	41
4 - Ci sono limiti di copertura?	41

4.1 - ESCLUSIONI E RIVALSA	41
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	42
Cosa fare in caso di Sinistro	44
1 - Obblighi in caso di Sinistro	44
2 - Gestione delle Vertenze	45
TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	46
NOTE E NORMATIVE	47
SEZIONE DANNI	54
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	55
OGGETTO DEL CONTRATTO	57
1 - Cosa è assicurato?	57
1.1 - INCENDIO E FURTO	57
1.2 - MAXICASCO	57
1.3 - ATTI VANDALICI	58
1.4 - FENOMENI NATURALI	58
1.5 - CRISTALLI ELITE PLUS	58
1.6 - PACCHETTO NUOVA FORMULA F "ELITE"	58
1.7 - DANNI CAUSATI DAI RODITORI	60
1.8 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NEL TEMPO LIBERO	60
2 - Ci sono limiti di copertura?	60
2.1 - ESCLUSIONI	61
2.2 - SCOPERTI E FRANCHIGIE	62
2.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	63
Cosa fare in caso di Sinistro?	65
1 - Obblighi in caso di sinistro	65
2 - Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato	65
3 - Determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo	68
4 - Rinuncia al diritto di surrogazione	69
5 - Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e degli atti successivi	69
NOTE E NORMATIVE	71
SEZIONE TUTELA LEGALE	77
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	78
OGGETTO DEL CONTRATTO	80
1 - Cosa è assicurato?	80
1.1 - CIRCOLAZIONE	81
2 - Cosa non è assicurato?	83
3 - Ci sono limiti di copertura?	83
3.1 - ESCLUSIONI	83
3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	84
Cosa fare in caso di Sinistro?	85
1 - Obblighi in caso di sinistro	85
2 - Gestione del Sinistro	85
3 - Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni	86
4 - Esonero di responsabilità	86

5 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro	86
6 - Termini di liquidazione	87
TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	88
NOTE E NORMATIVE	89
SEZIONE ASSISTENZA	96
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	97
Oggetto del Contratto	98
1 - Cosa è assicurato?	98
1.1 - ASSISTENZA	98
2 - Cosa non è assicurato?	103
2.1 - LIMITI DI INDENNIZZO	104
Cosa fare in caso di Sinistro?	107
3 - Pagamento dell'indennizzo	107
TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	108
NOTE E NORMATIVE	109
SEZIONE INFORTUNI E SOSPENSIONE PATENTE	110
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	111
OGGETTO DEL CONTRATTO	112
1 - Che cosa è assicurato?	112
1.1 - INFORTUNI "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	112
1.2 - MORTE DA INFORTUNIO - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	112
1.3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	113
1.4 - DIARIA DA RICOVERO - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	113
1.5 - DIARIA PER FRATTURA OSSEA - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	113
1.6 - RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA- "CIRCOLAZIONE SU TARGA"	113
2 - Cosa non è assicurato?	114
3 - Ci sono limiti di copertura?	114
3.1 - ESCLUSIONI	115
3.2 - FRANCHIGIE	116
3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	117
Cosa fare in caso di Sinistro?	120
4 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI	120
5 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE	120
6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	124
7 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE	125
TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	126
NOTE E NORMATIVE	127

Vittoria con te
inCamper

IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione e nelle condizioni di assicurazioni delle SEZIONI acquistate hanno il significato a loro attribuito di seguito.

- **ASSICURATO**
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **CONTRAENTE**
Il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **CONTRATTO TEMPORANEO**
Contratto di durata inferiore a 12 mesi.
- **INTERMEDIARIO**
Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del CAP.
- **POLIZZA**
Il documento che prova l'assicurazione.
- **PREMIO**
La somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ
- **PROPRIETARIO**
L'intestatario del VEICOLO al pubblico registro automobilistico. Sono equiparati alla figura del PROPRIETARIO l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria
- **SOCIETÀ**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

*Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il **CONTRATTO**.*

*Il **CONTRATTO** è, inoltre, disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al **CONTRATTO**.*

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

*In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**.*

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **CONTRAENTE** o **ASSICURATO** sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del **RISCHIO**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** e la cessazione dell'assicurazione⁽¹⁾.

Ad esempio, quanto detto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e del Codice di Avviamento Postale del **PROPRIETARIO**, o del locatario in caso di leasing.

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito **RISCHIO** la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di **RISCHIO** la probabilità che l'autovettura assicurata possa urtare un'altra autovettura.

1.2 - ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE

Il **PREMIO** è determinato in base alle dichiarazioni rese dal **CONTRAENTE** e riportate in **POLIZZA**, e sulla base dei dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'**ATTESTATO DI RISCHIO**.

Cosa si intende per "Attestato di rischio"?

L'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO o ATTESTATO DI RISCHIO è il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Ad esempio, l'attestato contiene:

- i dati anagrafici del PROPRIETARIO del VEICOLO;
- la targa del VEICOLO;
- la CLASSE UNIVERSALE (CU) maturata;
- l'elenco degli incidenti negli ultimi cinque anni.

Cosa si intende per "tabella di sinistrosità pregressa"?

È la tabella rappresentata nell'ATTESTATO DI RISCHIO in cui è riportata la storia degli incidenti relativi al VEICOLO, entro i limiti di tempo previsti dalla normativa.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO e/o altro avente diritto devono comunicare alla SOCIETÀ ogni variazione che incide sulla valutazione del RISCHIO e sono tenuti a pagare l'eventuale maggior PREMIO che consegue all'aumento del RISCHIO, oppure un PREMIO ridotto in caso di diminuzione del RISCHIO.

In caso contrario, la SOCIETÀ si riserva il diritto di esercitare RIVALSA per le somme pagate al terzo in proporzione tra il PREMIO pagato e quello effettivamente dovuto.

Se il VEICOLO è cointestato, saranno usati gli elementi di personalizzazione del soggetto per cui la TARIFFA prevede un maggior RISCHIO ed un maggior PREMIO.

Ad esempio, sono elementi di personalizzazione:

- i dati del PROPRIETARIO;
- l'appartenenza ad eventuali convenzioni.

Ad esempio se:

- l'importo liquidabile dalla SOCIETÀ per il SINISTRO ai termini di POLIZZA è pari a 1.000 €;
- in base ai dati dichiarati dal CONTRAENTE il PREMIO annuo è stato calcolato pari a 400 €;

- in base ai dati reali che emergono in fase di SINISTRO si deduce che il CONTRAENTE avrebbe dovuto pagare un PREMIO annuo pari a 500 €.

Il CONTRAENTE, a seguito di mancata o errata comunicazione dei dati, ha quindi pagato un PREMIO annuo di POLIZZA ridotto del 20% rispetto a quello calcolato con i dati corretti.

Pertanto, la SOCIETÀ:

- a) nel caso in cui il SINISTRO comporti un RISARCIMENTO a terzi:
 - risarcisce al terzo danneggiato 1.000 €;
 - può rivalersi verso il CONTRAENTE per un importo di 200 € (pari al 20% dell'importo risarcito al terzo danneggiato);
- b) nel caso in cui il SINISTRO comporti un INDENNIZZO all'ASSICURATO: può ridurre di 200 € l'INDENNIZZO pagato all' ASSICURATO (pari al 20% dell'importo liquidabile ai termini di POLIZZA).

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ se ha stipulato altre POLIZZE per gli stessi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA⁽²⁾.

La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. In tal caso, la SOCIETÀ si impegna a rimborsare all'ASSICURATO la parte di PREMIO pagata e non goduta, al netto delle imposte di LEGGE.

1.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA o alla Direzione della SOCIETÀ ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

2 - Come mi assicuro?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la SOCIETÀ presta le garanzie offerte dal presente contratto.

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di PREMIO deve essere pagata alla consegna della POLIZZA.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La SOCIETÀ rilascia quietanza contenente data di pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o la prima rata di PREMIO, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il CONTRAENTE paga quanto da lui dovuto.

Se il CONTRAENTE non paga i successivi PREMI o le successive rate di PREMIO, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del PREMIO non pagato o della relativa rata.

Il contratto è risolto se la SOCIETÀ, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il PREMIO o la rata di PREMIO sono scaduti, non agisce legalmente per il recupero del PREMIO non pagato⁽³⁾.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit⁽⁴⁾, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato "SEPA Direct Debit" al contratto.

Salvo diverso accordo, il **PREMIO** è annuo ed è determinato per periodi di assicurazione di 1 anno.

Nel caso di incendio o furto il **PREMIO** annuo è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

Cos'è e come si calcola il PREMIO?

Il **PREMIO**, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla **SOCIETÀ** per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della **TARIFFA** in vigore in quel momento ed in funzione dei "parametri di **RISCHIO**" presi in considerazione per il suo calcolo.

Il pagamento del **PREMIO**, secondo la rateizzazione prevista dalla **POLIZZA**, è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.

2.2 - DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato.

La **POLIZZA** può stabilire una decorrenza successiva o, su richiesta del **CONTRAENTE**, una decorrenza pari alla data/ora riportate sul contratto qualora sia stato pagato il **PREMIO**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti contenenti la garanzia **RCA** hanno durata annuale oppure, su richiesta dell'**ASSICURATO**, di anno più frazione⁽⁵⁾, e si risolvono alla scadenza senza necessità di disdetta.

In prossimità della scadenza, la **SOCIETÀ** può formulare una proposta di rinnovo comunicando al **CONTRAENTE** il **PREMIO** da pagare.

Se il **CONTRAENTE** paga tale **PREMIO**, la durata del contratto è prorogata di 1 anno.

I **CONTRATTI** che non contengono la garanzia **RCA** si rinnovano tacitamente e sono prorogati per una durata di 1 anno, e così successivamente di anno in anno, se le parti non comunicano la disdetta. La disdetta va inviata, a mezzo telefax, raccomandata o PEC, all'Agenzia che ha in carico il contratto o alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

I **CONTRATTI TEMPORANEI** si annullano alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Non viene considerato **CONTRATTO TEMPORANEO** un contratto emesso in sostituzione di altro di durata annuale per la sua durata residua, e che pertanto, in mancanza di valida disdetta, giunto alla scadenza contrattuale verrà tacitamente prorogato.

Se non viene comunicata la disdetta, tale contratto verrà tacitamente prorogato una volta giunto alla scadenza.

Se il contratto è stipulato senza prevedere il tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza.

2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

L'assicurazione vale anche per gli Stati che fanno parte del sistema della **CARTA VERDE** se non sono barrati nella **CARTA VERDE**.

Il Contraente può richiedere la **CARTA VERDE** in fase di stipula del contratto o in corso di contratto.

La **CARTA VERDE** è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il **PREMIO** o la rata di **PREMIO**.

La garanzia **RCA** opera alle condizioni e ai limiti delle singole legislazioni nazionali, salvo le maggiori garanzie ed esclusioni previste dalla **POLIZZA**.

Se prima della scadenza indicata sulla **CARTA VERDE**, la **POLIZZA** cessa di avere validità o è sospesa, il **CONTRAENTE** deve distruggere o restituire immediatamente alla **SOCIETÀ**:

- il **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**;
- la **CARTA VERDE**.

La **SOCIETÀ** eserciterà diritto di **RIVALSA** per le somme che ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

2.5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Per i contratti che prevedono le Sezioni Danni e Auto Sicura, in occasione di ogni rinnovo annuale, la **SOCIETÀ** si impegna, su richiesta del **CONTRAENTE**:

- ad adeguare il valore del **VEICOLO** al valore di mercato; e
- a procedere alla modifica del **PREMIO**.

Se il **VEICOLO** è quotato nella rubrica "Auto Nuove" o "Auto Usate" della rivista Quattroruote, la **SOCIETÀ** si impegna ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il **PREMIO** sulla base del rapporto tra:

- il valore del **VEICOLO** indicato nel numero di tali riviste del mese precedente la data di stipula del contratto; e
- il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.

L'adeguamento automatico del valore sarà attuato solo se il valore assicurato risultasse superiore a quello attribuito al **VEICOLO** dalle riviste.

L'adeguamento automatico smetterà di applicarsi:

- in caso di mancata pubblicazione delle riviste sopra indicate ovvero in assenza di un'espressa quotazione del **VEICOLO** in tali riviste;
- se il **VEICOLO** non è più censito o valutato.

Il **CONTRAENTE** può comunque richiedere l'adeguamento del valore del **VEICOLO** a ciascuna scadenza annuale.

A seguito dell'adeguamento, le nuove condizioni di **TARIFFA** sono accettate dal **CONTRAENTE** con il pagamento del **PREMIO** e con il rilascio da parte della **SOCIETÀ** dei documenti contrattuali aggiornati.

2.6 - SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nei casi di:

- a) alienazione del **VEICOLO**, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di vendita;
- b) consegna in conto vendita del **VEICOLO**, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA⁽⁶⁾;

- c) demolizione (attestata dal certificato che attesta l'avvenuta consegna del **VEICOLO** per la demolizione fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione del **VEICOLO**;
- d) esportazione definitiva del **VEICOLO**, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante l'avvenuta radiazione per esportazione;
- il **CONTRAENTE** deve distruggere il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE** relativi al **VEICOLO**, in ogni forma cartacea e/o digitale.

Se il **CONTRAENTE** non adempie a tale obbligo, in caso di **SINISTRO** dovrà rimborsare integralmente quanto la **SOCIETÀ** ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Nel caso di:

- a) furto del **VEICOLO**;

il **CONTRAENTE** deve presentare solo la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il **CONTRAENTE** può chiedere alla **SOCIETÀ**:

- 1) la **sostituzione del contratto**: in questo caso il contratto sarà valido per un altro **VEICOLO** di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Provvedimento IVASS 72/2018, conserverà la **CLASSE DI MERITO** maturata.
La **SOCIETÀ** prenderà atto della variazione procedendo all'eventuale conguaglio del **PREMIO**.
Per i contratti **RCA**, il diritto al mantenimento della **CLASSE DI MERITO** maturata sussiste anche se l'alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.
In caso di furto, il **CONTRAENTE** può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.
- 2) la **cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo)**: in questo caso il contratto sarà ceduto con il **VEICOLO**.
La **SOCIETÀ** prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell'acquirente la nuova **POLIZZA**, emessa per la residua durata del contratto e domandando l'eventuale conguaglio del **PREMIO**.
Per la garanzia **RCA**, la nuova **POLIZZA** conserverà la stessa **CLASSE DI MERITO** prevista dalla **POLIZZA** ceduta e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La **SOCIETÀ** non rilascerà l'**ATTESTATO DI RISCHIO** e l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.
- 3) l'**annullamento del contratto**: in questo caso il contratto sarà annullato.
La **SOCIETÀ** restituirà su richiesta del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO**, al netto delle imposte di **LEGGE** e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).
Nel caso di furto, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.
Nel caso di alienazione o consegna **VEICOLO** in conto vendita, il rimborso avviene a partire dal giorno di consegna all'agenzia di valida documentazione attestante l'alienazione o consegna in conto vendita.
Se il contratto era stato precedentemente sospeso o interrotto per alienazione del veicolo, il rimborso del **PREMIO** avviene dalla data della sospensione/sospensione per alienazione del veicolo.
Per i contratti temporanei la **SOCIETÀ** non restituisce la maggiorazione di **PREMIO** richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Per i contratti in cui il **PREMIO** è frazionato in rate, la **SOCIETÀ** rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**.

2.7 - SUCCESSIONE DEL CONTRATTO

- a) **Decesso del PROPRIETARIO**

Se il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** decede, la **SOCIETÀ**:

- su richiesta dell'erede legittimo; e

- previa distruzione del **CERTIFICATO** e della **CARTA VERDE**;

prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all'erede un nuovo contratto.

Se l'erede risultava convivente con il **PROPRIETARIO** al momento del decesso, il nuovo contratto conserverà la stessa **CLASSE DI MERITO** del contratto precedente.

Se l'erede è proprietario di altro **VEICOLO** assicurato, il **VEICOLO** ereditato può fruire della stessa **CLASSE UNIVERSALE – CU** dell'altro **VEICOLO**.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

b) Mutamenti formali del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** in ambiti societari

Se il **VEICOLO** è ceduto:

- da una ditta individuale al titolare persona fisica e viceversa;
- da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

Lo stesso criterio si applica anche se il **VEICOLO** ceduto è venduto ed è richiesta l'assicurazione per altro **VEICOLO**.

Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (I) trasformazione, (II) fusione, (III) scissione societaria, (IV) cessione di ramo d'azienda, la **CLASSE DI MERITO** viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del **VEICOLO**.

c) **VEICOLO** in leasing o noleggio a lungo termine

Se il **VEICOLO**:

- è in leasing operativo o finanziario, o a noleggio a lungo termine; e
- è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, di subentrare.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

d) **VEICOLO** intestato a soggetto portatore di handicap

Se il **VEICOLO**:

- è intestato ad un soggetto portatore di handicap; e
- è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il **VEICOLO** da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo⁽⁷⁾;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

2.8 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Per i contratti che contengono la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** può sospendere il contratto comunicandolo alla **SOCIETÀ** e distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**.

La sospensione rende inefficace la garanzia **RCA** e le altre garanzie sottoscritte;

La sospensione può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- sospensione volontaria;
- veicolo ritirato formalmente dalla circolazione;
- veicolo il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente;
- veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto.

La **SOCIETÀ** rilascia un'appendice di sospensione che il **CONTRAENTE** deve sottoscrivere.

Nell'appendice sono indicate la data di decorrenza della sospensione e la data termine.

Alla scadenza della sospensione la copertura sarà riattivata in automatico prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione; il certificato assicurativo sarà reso disponibile nell'AREA RISERVATA del cliente o in alternativa dovrà essere richiesto all'intermediario assicurativo.

La sospensione non può, proroghe comprese, avere una durata superiore a 10 mesi nell'annualità (11 mesi per i **VEICOLI D'EPOCA, DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO**).

Il CONTRATTO può essere riattivato in qualsiasi momento e la sospensione potrà essere prolungata, con richiesta da farsi almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione indicato nell'appendice (5 giorni per i veicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Codice della Strada).

La riattivazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche prima della scadenza comunicata in fase di sospensione. In questo caso il contratto si potrà riattivare tramite:

- **APPENDICE TECNICA**: se il veicolo non cambia;
- **SOSTITUZIONE**: in caso di cambio veicolo.

La sospensione ha effetto nei confronti dei terzi dalla data di registrazione nella banca dati della motorizzazione civile, dato consultabile sul sito (www.ilportaledellautomobilista.it).

2.9 - INTERRUZIONE DELLA COPERTURA PER ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Per i contratti che contengono la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** può interrompere il contratto comunicandolo alla **SOCIETÀ** e distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, a condizione che sia stato pagato il **PREMIO** dell'appendice di interruzione.

La **SOCIETÀ** rilascia un'appendice di interruzione che il **CONTRAENTE** deve sottoscrivere.

L'interruzione decorre dalla data di incasso dell'appendice.

E' possibile interrompere il contratto per un massimo di 4 volte per annualità assicurativa.

Trascorsi 18 mesi dall'interruzione senza che il **CONTRAENTE** abbia richiesto la riattivazione, il contratto s'intende annullato e il **PREMIO** pagato resta acquisito dalla **SOCIETÀ**.

La riattivazione del contratto, alle stesse condizioni tariffarie vigenti sulla **POLIZZA** al momento della sua stipulazione, è consentita solo se la forma tariffaria non cambia.

La riattivazione è possibile solamente per un **VEICOLO** diverso, ed in questo caso solo se il precedente **VEICOLO** è stato: (I) venduto; (II) consegnato in conto vendita; (III) demolito; (IV) esportato definitivamente.

La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello dell'interruzione tramite la stipula di un nuovo contratto.

Non è possibile interrompere il contratto nei seguenti casi:

- **CONTRATTI TEMPORANEI**;
- contratti amministrati con "libro matricola"⁽⁸⁾.

2.10 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

La **SOCIETÀ** rilascia il **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE** al **CONTRAENTE** al momento del pagamento del **PREMIO** o della rata di **PREMIO** e non oltre 5 giorni da tale data⁽⁹⁾.

In caso di:

- smarrimento;
- sottrazione;
- distruzione;

la **SOCIETÀ** rilascia un duplicato previa autocertificazione del **CONTRAENTE** di non essere più in possesso del certificato, in cui se ne indica la causa.

2.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del **VEICOLO**, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'autorità competente⁽¹⁰⁾.

I danni causati dalla circolazione del **VEICOLO** da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada⁽¹¹⁾.

Per la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** ha diritto al rimborso della parte di **PREMIO** netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla **SOCIETÀ** di copia della denuncia.

2.12 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di alienazione del **VEICOLO**, se il **CONTRAENTE** richiede che il contratto sia reso valido per altro **VEICOLO**, la **POLIZZA** avrà efficacia dalla data indicata nel documento con cui la **SOCIETÀ** stabilirà le nuove condizioni contrattuali.

In questo caso:

- se è dovuto un **PREMIO** maggiore, la **SOCIETÀ** provvederà al conguaglio del **PREMIO** per l'annualità in corso;
- se è dovuto un **PREMIO** inferiore, la **SOCIETÀ** provvederà all'eventuale rimborso della parte di **PREMIO** pagato e non goduto, al netto delle imposte di **LEGGE**, relativo alle garanzie **RCA**, e delle garanzie **ARD** (Auto Rischi Diversi), a condizione che sulla **POLIZZA** sostituita siano presenti le stesse garanzie **ARD**.

2.13 - CONTRATTI TEMPORANEI

Per i **CONTRATTI TEMPORANEI** vale quanto indicato al paragrafo 2.6.

2.14 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è stipulata dal **CONTRAENTE** in nome proprio ma nell'interesse dell'**ASSICURATO**.

Nell'assicurazione per conto altrui l'**ASSICURATO** è identificato nel momento stesso in cui il **CONTRAENTE** stipula il contratto di assicurazione.

Nell'assicurazione per conto di chi spetta l'**ASSICURATO** viene identificato in un momento successivo alla stipula del contratto.

Il **CONTRAENTE** deve eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, ad eccezione degli obblighi che per loro natura possono essere eseguiti solo dall'**ASSICURATO**.

L'**INDENNIZZO** non può tuttavia essere pagato al **CONTRAENTE** se non con l'intervento o con il consenso dell'**ASSICURATO**.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, restando esclusa ogni sua possibile impugnativa.

2.15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **CONTRAENTE** persona fisica.

Se il **CONTRAENTE** è persona giuridica, il foro competente è quello previsto dalla **LEGGE**.

Cosa sono le persone giuridiche?

Sono persone giuridiche le società di persone, le società di capitali o enti di qualsiasi genere.

2.16 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per **LEGGE** relativi al contratto sono a carico del **CONTRAENTE**.

2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di **LEGGE**.

2.18 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per le controversie nascenti o collegate a questo contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione⁽¹³⁾.

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla **PARTE** richiedente.

La **PARTE** che viene chiamata in mediazione (sia la **SOCIETÀ**, sia il **CONTRAENTE**) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all'Organismo.

Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle **PARTI**.

In ogni caso la parte richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia e ad indicare il seguente indirizzo PEC per la notifica alla **SOCIETÀ** dell'istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo prescelto.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **Art. 1892 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 c.c. - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 c.c. - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

(2) **Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(3) **Art. 1901 c.c. - Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(4) Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

(5) **Art. 170-bis C.A.P. - Durata del contratto**

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

(6) CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

Art. 122

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

(7) **Art. 247-bis. Regolamento di attuazione - del D.P.R. n. 495 del 1992 - Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica

intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

- a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
- b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
- c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
- e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

(9) Art. 127 C.A.P.- Certificato di assicurazione e contrassegno

- 1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
- 2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
- 3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
- 4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

(10) Vedi nota 7

(11) Art. 283 C.A.P.- Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

- 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
- d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte

eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

(12) vedi nota 13

(13) **Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**

1.1 omissis

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di dominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Art. 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.

2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

- a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
- d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
- f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.

3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di

copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all' Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).

4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.

4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.

4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Codice della Strada

Articolo 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

- 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
- 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della

salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.

Vittoria con te
inCamper

SEZIONE RCA



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (ATTESTATO DI RISCHIO)**

Il documento elettronico che la SOCIETÀ è tenuta a rilasciare all'avente diritto (CONTRAENTE, o se diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), nel quale sono indicate le caratteristiche del RISCHIO assicurato.

- **CAP**

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni.

- **CARTA VERDE**

Il Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore, rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

- **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E PAGAMENTO**

Il certificato di assicurazione è il documento rilasciato al contraente che ha la funzione di provare la regolarità dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per legge.

- **CLASSE DI MERITO**

Comprende la CLASSE DI MERITO INTERNA e la CLASSE UNIVERSALE – CU di seguito definite.

- **CLASSE DI MERITO INTERNA (o CLASSE VITTORIA)**

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dalla SOCIETÀ e correlata al livello di rischio della garanzia prestata. Tale classe di merito può essere diversa dalla CU.

- **CLASSE UNIVERSALE – CU (per esteso "CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE"):**

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS (da 1 a 18) che le compagnie di assicurazione devono indicare nell'ATTESTATO DI RISCHIO, accanto alla CLASSE DI MERITO INTERNA così da permettere il confronto fra le offerte assicurative RC AUTO presenti sul mercato.

- **CODICE DELLA STRADA**

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

- **FRANCHIGIA**

L'importo pattuito che rimane a carico dell'ASSICURATO per ogni SINISTRO.

- **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla SOCIETÀ all'ASSICURATO in caso di SINISTRO.

- **LEGGE**

La normativa nazionale applicabile ivi incluso il CAP.

- **MASSIMALE**

La somma che rappresenta il limite massimo di RISARCIMENTO contrattualmente stabilito.

- **RCA o RC AUTO**
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dalla LEGGE.
- **REGOLAMENTI**
I regolamenti d'esecuzione del CAP.
- **RISARCIMENTO**
La somma dovuta dalla SOCIETÀ al terzo danneggiato in caso di SINISTRO.
- **RISARCIMENTO DIRETTO**
Procedura con cui il danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile si rivolge alla propria compagnia assicurativa per ottenere il RISARCIMENTO dei danni subiti.
- **RISCHIO**
La probabilità che si verifichi il SINISTRO e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **RIVALSA**
Azione esercitata dalla SOCIETÀ nei confronti del CONTRAENTE/ASSICURATO/conducente, nei casi previsti dalla LEGGE e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.
- **SCOPERTO**
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'ASSICURATO.
- **SINISTRO**
Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.
- **TARIFFA**
La tariffa della SOCIETÀ in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
- **VEICOLO**
Il bene oggetto dell'assicurazione, di cui l'ASSICURATO sia PROPRIETARIO.
- **VEICOLO D'EPOCA, DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO**
Il bene oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione RCA; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**.*

La **SOCIETÀ** assicura, ai sensi di **LEGGE**, i **RISCHI** della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro il **MASSIMALE** indicato in **POLIZZA**, le somme (capitale, interessi e spese) dovute per il **RISARCIMENTO** di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del **VEICOLO** assicurato.

È inoltre assicurata la responsabilità per i danni alla persona causati ai Trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Se il **VEICOLO** assicurato, in base alla carta di circolazione, è destinato e omologato al traino, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili^(*);
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in **POLIZZA**.
- la **SOCIETÀ** rinuncia al diritto di **RIVALSA** che le compete, anche verso il Conducente, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico del **VEICOLO** assicurato, al momento del sinistro, sia superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione

Se il **VEICOLO** assicurato è un rimorchio con targa propria, e sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice (rischio statico), l'assicurazione vale per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per poter circolare con un veicolo a motore, la legge impone l'obbligo di stipulare un'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli (comunemente nota come RC AUTO o RCA). Questa assicurazione tutela il responsabile dell'incidente da eventuali danni causati a terzi (persone, altri veicoli/cose, animali) con il **VEICOLO** assicurato: la compagnia assicurativa si farà infatti carico di risarcire i danneggiati fino alla somma indicata nella **POLIZZA** (cd. **MASSIMALE**).

La **LEGGE** fissa un importo minimo del **MASSIMALE**; alla data di redazione di questo documento i **MASSIMALI** minimi sono pari a:

€ 6.450.000,00 per **SINISTRO**, per i danni alle persone, indipendentemente dal numero dei danneggiati;

€ 1.300.000,00 per **SINISTRO**, per i danni a cose (veicoli/altre cose/animali), indipendentemente dal numero dei danneggiati.

È possibile richiedere alla **SOCIETÀ** dei **MASSIMALI** più elevati, pagando un supplemento di **PREMIO**.

1.1 - CLASSE UNIVERSALE (CU)

La **CLASSE UNIVERSALE (CU)** è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus su cui si basa la compagnia assicurativa per valutare il grado di **RISCHIO** associato a ogni **ASSICURATO**. È collocata in una scala che va da 1 a 18 dove il primo valore è il migliore e il secondo il peggiore.

Ciascun contratto è assegnato ad una **CLASSE UNIVERSALE** o, in forma breve, **CU**, secondo le regole stabilite dal CAP e da IVASS⁽²⁾ (Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018) di seguito riportate:

A. Criteri di assegnazione della CU

1. In caso di prima immatricolazione o voltura al P.R.A.⁽³⁾ del **VEICOLO**, viene assegnata la **CU 14**.
2. Il contratto è assegnato alla **CU 18** se non sono esibiti gli originali della carta/certificato di circolazione, o del foglio complementare/certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto.
3. Nel caso di **VEICOLO** già assicurato, il contratto è assegnato alla **CU** indicata nell'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** valido, acquisito dalla **SOCIETÀ** per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli **ATTESTATI DI RISCHIO**, salvo quanto previsto dalla legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA).

Qualora l'**ATTESTATO DI RISCHIO** non indichi la CU, la stessa viene determinata sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da tabella che segue:

Anni senza sinistri	Classe di merito C.U.
5	09
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza **SINISTRI** quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (**VEICOLO** non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali **SINISTRI** pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni **SINISTRO** viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il **RISCHIO** assicurato da 5 anni senza **SINISTRI** sarà collocato nella classe 9;
- il **RISCHIO** assicurato da 5 anni con un **SINISTRO** sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza **SINISTRI** + 2 classi per la presenza di un **SINISTRO**);
- il **RISCHIO** assicurato da 3 anni e senza **SINISTRI** sarà collocato nella classe 11;
- il **RISCHIO** assicurato da 4 anni con 2 **SINISTRI** nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza **SINISTRI** + 4 classi per la presenza dei due **SINISTRI**);
- il **RISCHIO** assicurato da 4 anni con 2 **SINISTRI** in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza **SINISTRI** + 4 classi per la presenza dei due **SINISTRI**).

B. Disciplina della CU - Regole generali

Per le annualità successive a quella di stipula del contratto, l'**ATTESTATO DI RISCHIO** riporta sia la **CU** sia la **CLASSE VITTORIA** (vedi articoli 1.2 e 1.3). I criteri di assegnazione della **CU** per l'annualità successiva, determinata sulla base del numero di **SINISTRI** registrati nel periodo di osservazione (vedi articolo 1.5), per tutte le forme tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1

CU di assegnazione in base ai SINISTRI osservati					
CU di provenienza	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

C. Disciplina della CU - Regole specifiche

Con riferimento ad alcuni casi particolari, IVASS disciplina inoltre il mantenimento della **CU** e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, fra **VEICOLI** appartenenti alla stessa categoria:

- nel caso di **VEICOLO** già assicurato all'estero, il **CONTRAENTE** deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della **CU** da assegnare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale **CU** d'ingresso. Tale dichiarazione è considerata, a tutti gli effetti, **ATTESTATO DI RISCHIO**. Se la dichiarazione non è consegnata il contratto è assegnato alla **CU** 14;
- nel caso di cambio di proprietà di un **VEICOLO** appartenente a più proprietari che comporti il passaggio a uno o più di essi, a quest'ultimo/i è assegnata la **CU** maturata sul **VEICOLO** in questione, anche nel caso che il **VEICOLO** venga sostituito da un altro.
Gli altri soggetti, già cointestatari, possono conservare la **CU** maturata sul **VEICOLO** ora intestato ad uno o più di essi su un altro **VEICOLO** di proprietà o anche acquistato successivamente. L'assegnazione della **CU** avviene in sede di rinnovo, oppure, in fase di stipula di un nuovo contratto;

- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un **VEICOLO** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è assegnata la **CU** già maturata sul **VEICOLO** trasferito. Il venditore può conservare la **CU** maturata sul **VEICOLO** ceduto su altro **VEICOLO** di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- d) se la **CU** è stata trasferita su altro **VEICOLO**
- di proprietà dello stesso soggetto, la **CU** attribuita ad un **VEICOLO** consegnato in conto vendita e risultato poi invenduto, oppure
 - la **CU** già maturata su un **VEICOLO** rubato e successivamente ritrovato, al **VEICOLO** invenduto od oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la **CU** precedente alla perdita di possesso;
- e) se il **PROPRIETARIO** di un **VEICOLO** dimostra, con riferimento ad un altro e precedente **VEICOLO** di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze riferibili ad una data successiva al rilascio dell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, ma entro il periodo di validità dello stesso:
- vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificata cessazione della circolazione,
 - definitiva esportazione all'estero,
 - consegna in conto vendita,
- al nuovo **VEICOLO** dallo stesso acquistato è assegnata la stessa classe di **CU** del precedente **VEICOLO**. La stessa disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **VEICOLO** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di **CU** maturata sul **VEICOLO** venduto è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **VEICOLO**⁽⁴⁾ da almeno 12 mesi;
- f) nel caso in cui un **VEICOLO** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la **CU** maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del **VEICOLO**⁽⁵⁾ da almeno 12 mesi. Se l'utilizzatore non acquista il **VEICOLO** quando smette di usarlo, e ne acquista uno nuovo, la **CU** è riconosciuta sul nuovo **VEICOLO** acquistato;
- g) nel caso di **VEICOLO** intestato a soggetto portatore di handicap, la **CU** maturata sul **VEICOLO** è riconosciuta, per i nuovi **VEICOLI** acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente guidato il **VEICOLO** stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate⁽⁶⁾ da almeno 12 mesi;
- h) se la proprietà del **VEICOLO** assicurato è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la **CU** maturata sul **VEICOLO** è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento del decesso, che hanno ereditato il **VEICOLO**. Se l'erede, già convivente con il defunto, o un suo familiare convivente, è **PROPRIETARIO** di altro **VEICOLO** assicurato, il **VEICOLO** ereditato può fruire della stessa **CU** del **VEICOLO** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **CONTRAENTE**, la compagnia assicurativa che presta la garanzia sul **VEICOLO** ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **VEICOLO** la nuova **CU**;
- i) nel caso di vendita del **VEICOLO** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, l'acquirente ha diritto a mantenere la **CU**, risultante dall'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto. Alla scadenza, al nuovo contratto relativo al **VEICOLO** sarà assegnata la **CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "Bonus Familiare RCA"; il venditore ha diritto a mantenere la **CU** per il periodo di validità dell'**ATTESTATO DI RISCHIO**;
- j) se il precedente contratto è stipulato presso una compagnia assicurativa alla quale è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**ATTESTATO DI RISCHIO** non è presente nella banca dati degli **ATTESTATI DI RISCHIO**⁽⁷⁾, il nuovo contratto è assegnato alla **CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'**ATTESTATO DI RISCHIO** rilasciata dalla compagnia assicurativa o dal commissario liquidatore su richiesta del **CONTRAENTE**. In mancanza di tale dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art.

- k) nel caso di vendita del **VEICOLO** da una ditta individuale al proprio titolare persona fisica o da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **CU**;
- l) se una società di persone o di capitali sia proprietaria del **VEICOLO**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **CU** a favore della persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà;
- m) se cambia la classificazione del **VEICOLO** assicurato⁽⁸⁾ lo stesso mantiene la **CU** già maturata.

D. Legge 19 dicembre 2019, n° 157 (Bonus Familiare RCA)

La **SOCIETÀ**, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di **SINISTRI** con responsabilità principale o paritaria o che riportino indicazione di **NA** e/o **ND**, negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, relativi a un ulteriore **VEICOLO**, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di **POLIZZA** assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una **CLASSE DI MERITO** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** conseguito sul **VEICOLO** già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della **CLASSE DI MERITO**, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Pertanto, il mantenimento della stessa classe **CU** sul nuovo **VEICOLO** può avvenire a condizione che vi siano i seguenti presupposti:

- si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore **VEICOLO** assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A.;
- si tratti di un nuovo contratto relativo ad un **VEICOLO** per il quale vi è l'obbligo di indicare la **CU**;
- l'intestatario al P.R.A. del nuovo **VEICOLO** da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta legge sia in alternativa:
 - la stessa persona intestataria al P.R.A. di altro **VEICOLO** assicurato con **POLIZZA** in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di **VEICOLI** cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al P.R.A. del nuovo **VEICOLO**;
 - un familiare stabilmente convivente (presente nello "stato di famiglia") con l'intestatario al P.R.A. di altro **VEICOLO** assicurato con **POLIZZA** in corso di validità;
- i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche, identificate come consumatori con Codice Fiscale, sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.

1.2 - FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

A. La presente formula tariffaria prevede, ad ogni scadenza annuale della **POLIZZA**, l'aumento o la diminuzione del **PREMIO** pagato l'anno precedente rispettivamente in presenza o in assenza di **SINISTRI** nel "periodo d'osservazione", definito all'articolo 1.5 "**PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**".

La presenza o l'assenza di sinistri determinano l'aumento o la diminuzione della "**CLASSE VITTORIA**" dalla quale dipende l'aumento o la diminuzione del **PREMIO** in base ad un determinato coefficiente. La formula tariffaria "**BONUS/MALUS**" prevede 18 classi di merito interne (**CLASSI VITTORIA**), riportate di seguito, ciascuna con il relativo coefficiente di determinazione del **PREMIO**:

Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio	Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio
01	0,62	10	0,89
02	0,65	11	0,92

Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio	Classi di Bonus/Malus Vittoria	Coefficienti di determinazione del premio
03	0,68	12	0,96
04	0,70	13	1,00
05	0,73	14	1,04
06	0,76	15	1,08
07	0,79	16	1,12
08	0,82	17	1,22
09	0,85	18	1,37

Ad esempio, a parità di altri "parametri di RISCHIO" utilizzati dalla SOCIETÀ per il calcolo del PREMIO (es. comune di residenza) ed in assenza di modifiche tariffarie, se per una POLIZZA assegnata alla CLASSE VITTORIA 13 è stato pagato alla stipula un PREMIO di € 1.000,00 (coefficiente 1,000), al rinnovo, in assenza di SINISTRI, tale POLIZZA sarà assegnata alla Classe Vittoria 12 ed il relativo PREMIO sarà pari ad € 890,00 (coefficiente 0,890).
Le regole di dettaglio per l'assegnazione della CLASSE VITTORIA al rinnovo della POLIZZA sono illustrate al successivo paragrafo H.

B. Al momento della stipula del contratto, se non è applicabile il c.d. "Bonus Familiare RCA ", il contratto è assegnato alla **CLASSE VITTORIA** determinata secondo le seguenti regole:

- a) se il contratto si riferisce ad un **VEICOLO** già assicurato presso altra compagnia assicurativa, la **CLASSE VITTORIA** corrisponde alla **CU**, fatte salve le seguenti agevolazioni, regolamentato dalle Norme e **TARIFFA** Auto in visione presso tutti i punti vendita:

Tabella di conversione della Classe CU

Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati							
Classe CU	senza sinistri negli ultimi 5 anni	senza sinistri negli ultimi 4 anni	senza sinistri negli ultimi 3 anni	senza sinistri negli ultimi 2 anni	senza sinistri nell'ultimo anno	con un sinistro nell'ultimo anno	con due o più sinistri nell'ultimo anno
1	8	10	11	12	13	14	16
2	8	10	11	12	13	14	16
3	8	10	11	12	13	14	16
4	8	10	11	12	13	14	16
5	8	10	11	12	13	14	16
6	8	10	11	12	13	14	16
7	8	10	11	12	13	14	16
8	8	10	11	12	13	14	16
9	8	10	11	12	13	14	16

Classe CU	senza sinistri negli ultimi 5 anni	senza sinistri negli ultimi 4 anni	senza sinistri negli ultimi 3 anni	senza sinistri negli ultimi 2 anni	senza sinistri nell'ultimo anno	con un sinistro nell'ultimo anno	con due o più sinistri nell'ultimo anno
10	8	10	11	12	13	14	16
11	8	10	11	12	13	14	16
12	8	10	11	12	13	14	16
13	8	10	11	12	13	14	16
14	8	10	11	12	13	14	16
15	8	10	11	12	13	14	16
16	8	10	11	12	13	14	16
17	8	10	11	12	13	14	16
18	8	10	11	12	13	14	16

b) se relativo a **VEICOLO** assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico: **CLASSE VITTORIA 8**;

c) se **VEICOLO** assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico o dopo una cessione di contratto:

- se autocaravan immatricolato da non oltre 5 anni: **CLASSE VITTORIA 8**
- se autocaravan immatricolato da oltre 5 anni: **CLASSE VITTORIA 13**

C. Per la stipula di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto B., il **CONTRAENTE** deve esibire la carta di circolazione del **VEICOLO** o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto; in mancanza di tale documentazione, il contratto è assegnato alla **CLASSE VITTORIA 18**.

D. In caso di documentata cessazione del **RISCHIO** assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **VEICOLO**, risultante da apposita dichiarazione del **CONTRAENTE**, l'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal **CONTRAENTE** o dal **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione o la stipula di una **POLIZZA** di durata temporanea.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla **CLASSE DI MERITO** indicata nell'**ATTESTATO DI RISCHIO**. Se la stipula avviene oltre i 5 anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, il nuovo contratto è assegnato alla **CLASSE VITTORIA 14**.

E. Nel caso di **VEICOLO** già assicurato all'estero, se oltre alla dichiarazione della compagnia assicurativa estera – di cui all'articolo "1.1 CLASSE UNIVERSALE (CU)", punto C. a) – il contraente presenta anche un attestato di rischio italiano in corso di validità, tale da dimostrare continuità di copertura assicurativa, si procederà con assegnazione della **CLASSE DI MERITO** ottenuta applicando i criteri contenuti nella tabella 1 del suddetto articolo 1.1.

F. Per le annualità successive alla stipula, il contratto è assegnato, al momento del rinnovo, alla **CLASSE VITTORIA** di pertinenza in base alle regole evolutive riportate al successivo punto H. Al verificarsi di un **SINISTRO**, non sarà applicata alcuna variazione peggiorativa della classe (cd. applicazione del *malus*) prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del **CONTRAENTE**, che è individuata nel responsabile principale del **SINISTRO**, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. La responsabilità principale, nel caso di **SINISTRI** tra due o più **VEICOLI**, è riferita al **VEICOLO** cui sia stato attribuito un grado di

responsabilità superiore a quello degli altri **VEICOLI** coinvolti. La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri **VEICOLI**, non dà luogo né all'annotazione nell'**ATTESTATO DI RISCHIO** né all'applicazione del *malus*. In caso di **SINISTRI**, tra due o più **VEICOLI**, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai **VEICOLI** coinvolti subirà l'applicazione del *malus*. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all'annotazione nell'**ATTESTATO DI RISCHIO** della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, se a seguito di più **SINISTRI** pagati nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, è raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del *malus*. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

G. Regole evolutive della **CLASSE VITTORIA** sulla base dei **SINISTRI** verificatisi durante il "Periodo di osservazione della sinistrosità" di cui al successivo articolo 1.5.

Classe di assegnazione Vittoria in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistro	3 sinistro	4 o più sinistri
1H	1H	1E	1B	01	04
1G	1H	1D	1A	02	05
1F	1G	1C	01	03	06
1E	1F	1B	02	04	07
1D	1E	1A	03	05	08
1C	1D	01	04	06	09
1B	1C	01	04	07	10
1A	1B	02	05	08	11
01	1A	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

- H. Il **CONTRAENTE** può evitare le maggiorazioni di **PREMIO** e fruire delle riduzioni di **PREMIO**, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, rimborsando alla **SOCIETÀ**, al momento del rinnovo del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale possibilità è concessa anche al **CONTRAENTE** che, alla scadenza annuale della **POLIZZA**, non vuole rinnovare il contratto con la **SOCIETÀ**.
- I. In caso di sostituzione del contratto (es. per cambio del **VEICOLO**) è mantenuta la regola evolutiva, ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, per qualunque motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del **PROPRIETARIO ASSICURATO** o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- J. La sostituzione del **VEICOLO** assicurato comporta la sostituzione del contratto nei casi previsti dell'articolo. 2.6 del documento denominato "*Il contratto dalla A alla Z*". In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo contratto.
- K. Qualora il **VEICOLO** oggetto di furto sia successivamente ritrovato, e l'**ASSICURATO** si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto J conservando la classe di merito del contratto gravato dal furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle stesse classi di merito del contratto in corso. Lo stesso criterio si applica anche nel caso di ritrovamento dell'autocaravan avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

1.3 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza del contratto, la **SOCIETÀ** consegna all'avente diritto l'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** per via telematica (come previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9/2015), purché si sia concluso il periodo di osservazione della sinistrosità di cui all'articolo 1.5.

La consegna per via telematica prevede che l'**ATTESTATO DI RISCHIO** venga messo a disposizione nell'area riservata del sito web della **SOCIETÀ**, alla quale ciascun **CONTRAENTE** può accedere per consultare la propria posizione assicurativa. La **SOCIETÀ**, prevede anche modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del **CONTRAENTE**.

L' **ATTESTATO DI RISCHIO** contiene le informazioni di seguito dettagliate:

- la denominazione della **SOCIETÀ**: Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- il nome ed il codice fiscale del **CONTRAENTE** se persona fisica, o la denominazione della ditta o la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **CONTRAENTE** persona giuridica;
- i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al **PROPRIETARIO** o ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la targa del **VEICOLO** per la cui circolazione il contratto è stipulato o quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **VEICOLO** assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la **CLASSE VITTORIA** di provenienza, quella di assegnazione per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **CU** di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei **SINISTRI** pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei **SINISTRI** con responsabilità principale e del numero dei **SINISTRI** con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle **FRANCHIGIE**, richiesti e non corrisposti dall'**ASSICURATO**;

- I. il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, o altro Avente diritto, e ciascun **VEICOLO** di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Nel caso di stipula del contratto con l'utilizzo del c.d. "Bonus Familiare RCA", l'**ATTESTATO DI RISCHIO** dovrà riportare l'indicazione che la stipula è stata effettuata ai sensi dell'art.134, comma 4-bis del **CAP**, tale indicazione dovrà essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del **RISCHIO** tra più compagnie assicurative ("coassicurazione"), l'**ATTESTATO DI RISCHIO** deve essere rilasciata dalla Delegataria⁽⁹⁾.

La **SOCIETÀ** non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti sospesi
- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti temporanei emessi a seguito della cessione del **VEICOLO**;
- contratti ceduti con la vendita del **VEICOLO** assicurato;

salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.

Per i contratti acquisiti tramite un **INTERMEDIARIO**, la **SOCIETÀ**, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta o a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri **INTERMEDIARI**, senza applicazione di costi. L'**ATTESTATO DI RISCHIO** così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** relativa agli ultimi cinque anni⁽¹⁰⁾. In tal caso, la **SOCIETÀ** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'**ATTESTATO DI RISCHIO** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. L'**ATTESTATO DI RISCHIO** così rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.

1.4 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'evoluzione, in aumento o in diminuzione, della CU e della **CLASSE VITTORIA** per effetto dei **SINISTRI** pagati nel periodo, da cui dipende la variazione del **PREMIO** assicurativo annuale.

rata dei periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa (durata 10 mesi);
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Ad esempio per un contratto con decorrenza 01/07/2019:

- 1° periodo: inizia il 01/07/19 e termina il 01/05/20;
- 2° periodo: inizia il 01/05/20 e termina il 01/05/21;
- 3° periodo: inizia il 01/05/21 e termina il 01/05/22,
- e così via per tutti i periodi successivi

Per i contratti stipulati, su richiesta dell'**ASSICURATO**, con durata di un anno più frazione (es. un anno e 3 mesi), il 1° periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Ad esempio, per un contratto con decorrenza 01/07/2019 e scadenza 01/10/2020 (durata un anno e 3 mesi), il 1° periodo di osservazione inizia il 01/07/2019 e termina il 01/08/2020 (durata 13 mesi).

1.5 - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Nei casi di:

- documentata cessazione del **RISCHIO** assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero, furto, vendita, consegna in conto vendita del **VEICOLO**),
 - sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **VEICOLO**, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal **CONTRAENTE** di non aver circolato,
- l'ultimo **ATTESTATO DI RISCHIO** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto, sia se riferito allo stesso **VEICOLO** indicato nell'attestato, sia se riferito a **VEICOLO** diverso (appartenente allo stesso settore e della medesima tipologia) di proprietà dell'**ASSICURATO**.

2 - Opzioni e personalizzazioni presenti sul contratto

Oltre ai rischi della responsabilità civile auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione, la **SOCIETÀ** offre diverse estensioni di garanzia: alcune sono gratuite e quindi sempre valide, altre invece sono opzionali e prevedono una diminuzione o un aumento del **PREMIO**.

In entrambi i casi, estensioni gratuite o con diminuzione/aumento del **PREMIO**, i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** sono riservati in via prioritaria ai risarcimenti a terzi dovuti per la **RC AUTO** obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia, salvo quanto eventualmente previsto per alcune specifiche garanzie.

Estensioni di garanzia sempre valide (gratuite) per i soli natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

Carico e scarico: l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile verso per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **VEICOLO** e viceversa, purché non eseguite su mezzi o dispositivi meccanici.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul **VEICOLO** e coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

2.1 - PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD

Il pacchetto di garanzie Complementari RCA Gold amplia la copertura assicurativa con le estensioni di garanzia di seguito descritte.

Le estensioni di garanzia sono valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e con le esclusioni, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati in dettaglio nel successivo capitolo 4. **"CI SONO LIMITI DI COPERTURA?"**.

n.	Estensione di garanzia
1	Responsabilità Civile dei trasportati: copre i rischi della responsabilità civile, personale ed autonoma, dei trasportati per danni involontariamente causati a terzi non trasportati, per i fatti connessi con la circolazione del VEICOLO identificato in POLIZZA e non compresi nell'assicurazione obbligatoria RC AUTO. Un esempio di Responsabilità Civile dei trasportati: un passeggero, senza responsabilità del conducente, apre una portiera del VEICOLO e provoca la caduta di un ciclista. In questo caso il ciclista sarà risarcito grazie a questa estensione di garanzia.
2	Responsabilità Bicicletta: la SOCIETÀ si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO ed i suoi familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di LEGGE a titolo di risarcimento – capitali, interessi e spese – per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza all'uso di biciclette di proprietà dell'assicurato o a noleggio. L'assicurazione opera esclusivamente durante la pratica del campeggio, in Italia e all'Estero, sia nei luoghi dove è consentito che in aree non adibite o riservate a tale pratica, salvo l'eventuale facoltà di rivalsa su titolari dei campeggi o altre aree.
3	Spese viaggio: il rimborso all'ASSICURATO, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il trasporto dei passeggeri fino al punto di assistenza più vicino in caso di guasto (ivi compresi lo scoppio del pneumatico o la foratura dello stesso) del VEICOLO assicurato, tale da renderne impossibile l'utilizzo a condizioni normali, la garanzia viene prestata, in ITALIA e all'ESTERO a condizione che l'ASSICURATO sia Titolare della Carta Servizi Vittoria Assistance e riceva assistenza d'intervento, comprovata da idonea documentazione, dalla CENTRALE OPERATIVA preposta.
4	Spese per dissequestro: nel caso accada un SINISTRO a seguito del quale il VEICOLO assicurato venga sottoposto a sequestro penale (SINISTRO con morti e/o feriti), questa garanzia copre il pagamento delle spese necessarie per il dissequestro del VEICOLO assicurato, a condizione che la procedura di dissequestro sia avviata e seguita da legali di fiducia della SOCIETÀ. Questa estensione di garanzia vale solo per il territorio della Repubblica Italiana.
5	Conseguimento idoneità alla guida: l'assicurazione di Responsabilità Civile è anche quando alla guida del VEICOLO assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione e che risulti in attesa del materiale rilascio della patente di guida che consenta di condurre il VEICOLO assicurato. Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami; qualora la patente non venisse rilasciata, la SOCIETÀ, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale delle somme pagate a titolo di risarcimento.
6	Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente: nel caso in cui l'ASSICURATO conducente del VEICOLO provochi un incidente con morte o lesioni gravi/gravissime a persone, da cui derivi, ai sensi di LEGGE, il ritiro della patente di guida, questa garanzia copre il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente. La garanzia è però valida solo se l'ASSICURATO viene poi prosciolto o assolto dalla eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.
7	Garanzia "rimessaggio": la SOCIETÀ, per la sola garanzia incendio, rinuncia all'azione di rivalsa che può competerele, in base al disposto dell'art. 1916 del C.C., nei confronti della ditta/società che custodisce il VEICOLO assicurato in apposito locale o parcheggio, chiuso e recintato, abilitato al rimessaggio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quando il VEICOLO assicurato si trova all'interno dello stesso.
8	Rinuncia alla rivalsa per patente idonea ma scaduta: a parziale deroga dell'art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia all'azione di RIVALSA nel caso di SINISTRO causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno. La garanzia è valida a condizione che la patente venga poi rinnovata entro 6 mesi dalla data del SINISTRO, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti e sia comunque idonea a condurre VEICOLI della stessa categoria di quello coinvolto nel SINISTRO. In ogni caso, la SOCIETÀ non eserciterà il diritto di RIVALSA se il mancato rinnovo della patente sia derivato dalle conseguenze fisiche subite dal conducente a causa del SINISTRO.

n.	Estensione di garanzia
9	Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati su autocaravan: a parziale deroga dell'art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia all'azione di RIVALSA per i danni subiti dalle persone trasportate, purché il trasporto sia effettuato rispettando il numero dei trasportati indicato sulla carta di circolazione.
10	Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate: la SOCIETÀ , a parziale deroga dell'art. 4.1 ESCLUSIONI, rinuncia al diritto di RIVALSA per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà della SOCIETÀ di risarcire il danno in proporzione.
11	Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza: nel caso di VEICOLO guidato da conducente in stato di ebbrezza, in violazione dell'art. 186 e 186 bis del CODICE DELLA STRADA , la SOCIETÀ rinuncia al diritto di RIVALSA che le compete.
12	Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non sufficienti: la SOCIETÀ rinuncia sia all'azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa del VEICOLO assicurato, nel caso in cui la persona trasportata non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il VEICOLO , nonostante gli obblighi di legge, non è dotato in numero sufficiente dall'origine. La garanzia vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione, non regolarmente seduto nelle poltrone idonee allo stazionamento. La garanzia non vale in ogni caso per i bambini indicati dall'articolo 172 del Codice della Strada, che dovranno essere sempre trasportati secondo le modalità previste dal citato articolo del codice della strada.
13	Rinuncia alla rivalsa per numero di persone trasportate non conforme: la SOCIETÀ rinuncia sia all'azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa dell'autocaravan, anche nel caso in cui il numero delle persone trasportate superi quello indicato dalla carta di circolazione, ma sia pari o inferiore al numero dei posti letto indicati dalla casa madre / allestitore ufficiale, per il modello di camper assicurato. Si intendono esclusi dalla presente garanzia ogni modifica del numero dei posti letto effettuata successivamente all'immatricolazione dell'autocaravan.
14	Rinuncia alla rivalsa per mancata revisione del veicolo: a parziale deroga dell'art. 4.1 ESCLUSIONI, la SOCIETÀ rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso in cui il VEICOLO assicurato non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria ai sensi di legge.
15	Estensione periodo di mora/copertura a 30 giorni: per tutte le garanzie presenti in POLIZZA , il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza intermedia/annuale (ad eccezione dei contratti emessi con frazionamento mensile ed addebito con SDD) indicata in POLIZZA o fino alla stipula di eventuale contratto con altra compagnia di assicurazione (se tale stipula avviene entro il predetto periodo di trenta giorni).
16	Garanzia Noleggio (valida solo per Autocaravan ad uso privato): In caso di noleggio a breve termine (della durata massima di 30 giorni) di un'autovettura senza conducente, effettuato in Italia, in caso di SINISTRO occorso al veicolo noleggiato, la SOCIETÀ risarcisce al contraente di polizza la quota di danno rimasta a suo carico in base al contratto di noleggio. La garanzia è operante a condizione che il VEICOLO sia stato utilizzato in modo conforme a quanto previsto dal contratto di noleggio. IN CASO DI SINISTRO l'assicurato deve fornire la seguente documentazione: a. copia del contratto di noleggio; b. richiesta di pagamento da parte della società di noleggio; c. documentazione relativa al sinistro accaduto ed in particolare: - modulo di constatazione amichevole in caso di sinistro R.C. Auto; - denuncia alle autorità in caso di furto totale o parziale, atto vandalico; - denuncia di SINISTRO alla società di noleggio in caso di evento naturale o rottura di cristalli.

3 - Cosa non è assicurato?

*In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.*

Per **LEGGE**, non sono considerati terzi e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria **RC AUTO**:

- il conducente del **VEICOLO** responsabile del **SINISTRO**, per i danni alla propria persona e alle proprie cose;
- il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di **VEICOLO** in leasing, per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di **VEICOLO** in leasing, per i danni a cose;
- i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per **VEICOLO** in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'**ASSICURATO** è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Inoltre, se il **VEICOLO** assicurato è un rimorchio con targa propria, e a condizione che il rimorchio sia staccato dalla motrice (cosiddetto "rischio statico"), la **POLIZZA** non comprende i danni a terzi né alle persone che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano del rimorchio.

4 - Ci sono limiti di copertura?

*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto.*

4.1 - ESCLUSIONI E RIVALSA

- per tutti i **VEICOLI** l'assicurazione non è operante:
 - se il conducente non ha conseguito la patente o è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - se il conducente, pur avendo conseguito la patente di guida, non ha rispettato le disposizioni relative alle limitazioni nella guida⁽¹¹⁾;
 - nel caso di **VEICOLO** guidato da persona in stato di ebbrezza⁽¹²⁾;
 - nel caso di **VEICOLO** guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti⁽¹³⁾ e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del **CODICE DELLA STRADA**;
 - nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - nel caso in cui il **VEICOLO** assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
 - durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i **VEICOLI** privati;
 - durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **PROPRIETARIO**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di leasing, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

- per gli autoveicoli adibiti a scuola guida l'assicurazione non è operante durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della **LEGGE** vigente;

- per i **VEICOLI** con targa in prova⁽¹⁴⁾, l'assicurazione non è operante se la circolazione avviene senza l'osservanza delle **LEGGI** e dei **REGOLAMENTI** che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i **VEICOLI** dati a noleggio con conducente l'assicurazione non è operante se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il **VEICOLO** non è guidato dal **PROPRIETARIO**, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida⁽¹⁵⁾.

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla **LEGGE**, la **SOCIETÀ** eserciterà il diritto di **RIVALSA** per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

Cos'è la "RIVALSA" nell'assicurazione RC AUTO?

La Legge stabilisce che il danneggiato a causa di un **SINISTRO**, provocato dalla circolazione di un **VEICOLO** (per il quale è obbligatoria l'assicurazione), ha diritto al risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione del **VEICOLO** responsabile.

La Compagnia è quindi obbligata a pagare (entro il limite del **MASSIMALE** assicurato) e non può opporre al danneggiato alcuna eccezione.

Se però il **SINISTRO** è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: il **VEICOLO** partecipava ad una gara su pista o il conducente guidava sotto effetto di droghe), la Compagnia può, per **LEGGE**, esercitare la **RIVALSA**, cioè può chiedere al proprio **ASSICURATO** di rimborsargli tutto o parte del **RISARCIMENTO** versato al danneggiato.

Relativamente al **PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA NEW** ed al **PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD**:

- **Spese per dissequestro**: la garanzia è esclusa su territori al di fuori della Repubblica Italiana;
- **Garanzia Noleggio**: la garanzia esclude:
 - qualsiasi forma di "car sharing";
 - il noleggio a lungo termine;
 - tutte le altre tipologie di noleggio diverse dal noleggio senza conducente di breve termine.

Relativamente ai **VEICOLI** adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, per quanto riguarda i danni ad indumenti e ad oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, sono portati con sé dai terzi trasportati, sono esclusi: i danni a denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto e, in generale, i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limiti di INDENNIZZO"?

Per Limite di **INDENNIZZO** si intende l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della **SOCIETÀ** in caso di **SINISTRO**, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il Limite di **INDENNIZZO** può essere fissato per ogni **SINISTRO** e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la Compagnia pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la compagnia pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la Compagnia pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 SINISTRI da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la Compagnia pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione di **FRANCHIGIA** o limiti di **INDENNIZZO** di seguito dettagliati:

Garanzia	PACCHETTO GARANZIE COMPLEMENTARI RCA GOLD
Spese per dissequestro	€ 300,00 per SINISTRO e per anno assicurato
Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente	€ 300,00 per SINISTRO
Garanzia Noleggio	€ 2.000,00 per SINISTRO e per anno assicurato

Cosa fare in caso di Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI.

1 - Obblighi in caso di Sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dalla **SOCIETÀ** (cosiddetto Modulo blu/CAI) ai sensi dell'articolo 143 Codice delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni da quando il **SINISTRO** è accaduto.

La denuncia del **SINISTRO** deve contenere:

- il numero della **POLIZZA**;
- il nome del **CONTRAENTE/ASSICURATO**
- il nome del conducente e il suo codice fiscale
- la data e il luogo del **SINISTRO** e la descrizione di come è accaduto il **SINISTRO**
- la descrizione dei danni provocati
- il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati
- il nome di eventuali testimoni
- l'indicazione dell'Autorità eventualmente intervenuta per effettuare i rilievi del **SINISTRO**.

Nel caso sia applicabile la procedura di **RISARCIMENTO DIRETTO**, la denuncia di **SINISTRO**, deve contenere:

- per quanto concerne i danni al **VEICOLO** assicurato con la **SOCIETÀ** e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato con la **SOCIETÀ**:
 - i nomi dei due assicurati e dei conducenti
 - le targhe dei due **VEICOLI** coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione
 - la descrizione delle circostanze e della modalità del **SINISTRO**
 - le generalità di eventuali testimoni
 - l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per effettuare i rilievi del **SINISTRO**
 - il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente del **VEICOLO** assicurato con la **SOCIETÀ**:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato
 - l'entità delle lesioni subite
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (es. INPS, INAIL)
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
 - l'eventuale esame medico volto a determinare l'entità del danno corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La procedura di "**RISARCIMENTO DIRETTO**" è un particolare sistema di **INDENNIZZO** che consente al "danneggiato" - al fine facilitare e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il **RISARCIMENTO** alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile.

Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:

- deve coinvolgere due **VEICOLI** immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, assicurati per la garanzia **RC AUTO**;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono invece limitazioni per i danni subiti dai **VEICOLI** o altre cose/animali coinvolti);

- le Compagnie assicurative di entrambi i **VEICOLI** devono aver aderito alla **CARD** (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve comunicare alla **SOCIETÀ**, entro quindici giorni dalla data del **SINISTRO**, eventuali elementi necessari per consentire alla **SOCIETÀ** di ricostruire il fatto e le responsabilità.

La **SOCIETÀ** comunica poi, nei termini di cui alla Convenzione per l'indennizzo Diretto, alla compagnia di controparte la quota di responsabilità alla stessa riferita.

La **SOCIETÀ** si riserva di quantificare il danno⁽¹⁶⁾ ad essa arrecato in caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di **SINISTRO**.

In caso di **SINISTRO** mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da fax, PEC (o altro mezzo equipollente) indirizzato alla sede della **SOCIETÀ**. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al **SINISTRO** e successivamente pervenuti al **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

2 - Gestione delle Vertenze

La **SOCIETÀ** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**ASSICURATO**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **RISARCIMENTO** del danno, nominando, se necessario, i legali o tecnici. La **SOCIETÀ** può provvedere alla difesa dell'**ASSICURATO** in sede penale, fino a quando ne avrà interesse e, in ogni caso, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'effettivo **RISARCIMENTO** dei danneggiati.

La **SOCIETÀ** non riconosce le spese incontrate dall'**ASSICURATO** per i legali o tecnici che non siano da essa nominati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Responsabilità Civile	Compilazione della constatazione amichevole.	Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonché nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.	In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato. In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

- (2) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
- (3) Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
- (4) Ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992.
- (5) vedi nota 4.
- (6) vedi nota 4.

(7) **Art. 134 CAP - Attestazione sullo stato del rischio**

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.

1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.

2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli all'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni

caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

(8) Art. 47 CDS - Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

-categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

-categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

-categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

-categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

-categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

-categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

-categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

-categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

-categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

-categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma

non superiore a 12 t;

-categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

-categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

-categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

-categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

-categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

- (9) Il contratto di coassicurazione prevede la ripartizione del RISCHIO tra diversi assicuratori, secondo quote predeterminate. Ciascun assicuratore può delegare ad una compagnia "Delegataria" la facoltà di stipula e gestione del contratto di coassicurazione (clausola di delega).

- (10) vedi nota 7.

(11) Art. 117 CDS - Limitazioni nella guida (comma 2 e 2-bis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

(12) Art. 186 CDS - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle

dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(13) Art. 187 CDS - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.

Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del

personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione,

dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(14) **Art. 98 CDS - Circolazione di prova**

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(15) Ai sensi della Legge 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante mezzi pubblici non di linea) e successive modifiche.

(16) **Art. 1915 c.c. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te
inCamper

SEZIONE DANNI



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ACCESSORI:** le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al **VEICOLO** che possono essere:
 - "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del **VEICOLO**, compresi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**;
 - "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del **VEICOLO**, esclusi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**.
- **ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** periodo annuo di assicurazione che indica l'arco temporale di validità di una **POLIZZA** dal momento dell'effetto a quello della scadenza.
- **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI:** radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
- **COLLISIONE:** scontro tra veicoli.
- **DEGRADO:** percentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del **VEICOLO** di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del **SINISTRO**.

A titolo di esempio:

- A seguito di **SINISTRO** è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
- Il valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO** è di € 7.000,00
- Il prezzo di acquisto dello stesso **VEICOLO** nuovo è di € 10.000,00

Calcolo del **DEGRADO**

$$100\% - (7.000/10.000) = 30\%$$

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di **DEGRADO**)

- **LIQUIDAZIONE IN FORMA SPECIFICA**
si intende il ripristino del **VEICOLO**, tramite carrozzeria convenzionata, allo stato precedente al **SINISTRO**, anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
- **PREZZO DI LISTINO:** il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del **VEICOLO**, comprensivo di **ACCESSORI** di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto.

- **VALORE ASSICURATO:** è il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al **VEICOLO**, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali **ACCESSORI** "di serie". Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli **ACCESSORI** "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del **VEICOLO** o, in mancanza di tale documento, in **POLIZZA**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Danni; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA***

Il **CONTRAENTE** ha scelto le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e **LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicate nel dettaglio nel successivo capitolo **"CI SONO LIMITI DI COPERTURA"**.

1.1 - INCENDIO E FURTO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall'azione di un fulmine;
- esplosione e scoppio del **VEICOLO** o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Sono inclusi nella garanzia anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.1 **"ESCLUSIONI"**, la garanzia è estesa agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie", se questi sono:

- compresi nel **VALORE ASSICURATO** al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**;
- indicati specificamente nella fattura d'acquisto;
- stabilmente fissati al **VEICOLO** o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del **SINISTRO**.

La garanzia Incendio si intende estesa anche ai "danni da calore" ovvero ai danni diretti derivanti dalla combustione di enti esterni al **VEICOLO**.

Nel caso di Incendio totale, la **SOCIETÀ** indennizza, per un importo forfettario di Euro 500,00 per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti al contenuto del **VEICOLO**.

La garanzia s'intende operante solo se il danno totale si verifica durante la pratica del campeggio.

In aggiunta alla garanzia **"Incendio"**, è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia **"Furto"** operante per i danni derivanti da: furto o rapina (siano questi consumati o solo tentati), compresi i danni causati al **VEICOLO** nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso e i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla **SOCIETÀ**.

1.2 - MAXICASCO

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale

1.3 - ATTI VANDALICI

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'art. 3.1 "ESCLUSIONI", lettere b) e c), del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la sua riparazione

1.4 - FENOMENI NATURALI

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'art. 4.1 "ESCLUSIONI", lettera c), del successivo capitolo "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO**, causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione.

La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

1.5 - CRISTALLI ELITE PLUS

La **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'**ASSICURATO**, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, e cristalli laterali, lucernari e botole di areazione) del **VEICOLO**, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l'**INDENNIZZO** non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di polizza in cui siano attive le garanzie MAXICASCO e CRISTALLI ELITE, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l'operatività della garanzia MAXICASCO e liquidato eventualmente l'INDENNIZZO.

Solo nel caso in cui l'evento non risultasse coperto dalla MAXICASCO allora si procederebbe all'INDENNIZZO nell'ambito della garanzia CRISTALLI.

1.6 - PACCHETTO NUOVA FORMULA F "ELITE"

La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese nel pacchetto:

Le garanzie sono valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e con le esclusioni, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** indicati in dettaglio nel successivo capitolo 4. "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?".

Garanzia	Descrizione Garanzia
Danni da effrazione	INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di DEGRADO .

Garanzia	Descrizione Garanzia
Perdita chiavi	Rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO , previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di DEGRADO .
Danni alla tappezzeria	Rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria del VEICOLO , imbrattata o danneggiata a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia opera anche quando il trasporto che ha provocato il danno è stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali.
Rimborsi accessori per i casi di incendio e furto totale	Rimborso, in caso di incendio o furto totale del VEICOLO ed a condizione che per il nuovo VEICOLO venga emesso altro contratto con la SOCIETÀ per le garanzie Incendio/Furto: - delle spese sostenute per i documenti necessari alla liquidazione del SINISTRO (certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e, nei casi previsti, procura a vendere), previa presentazione di documentazione fiscale a supporto; - delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà sostenute per la sostituzione del VEICOLO; - del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.
Spese di traino, custodia e parcheggio	Rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio del VEICOLO disposti dall'Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all' ASSICURATO .
Trasporto	Garantisce l' INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO durante il suo trasporto, effettuato insieme al conducente, a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi: - affondamento, deragliamento del vettore; - allagamento della stiva; - scontro del vettore con altri mezzi; - caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, ad accidenti dovuti al mare (conseguenti a mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.); - perdita di carico per avaria comune, come disciplinato dal codice della navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il VEICOLO è a bordo del vettore.

Garanzia	Descrizione Garanzia
Rimborsi accessori per i casi di incendio e furto totale	Rimborso, in caso di incendio o furto totale del VEICOLO ed a condizione che per il nuovo VEICOLO venga emesso altro contratto con la SOCIETÀ per le garanzie Incendio/Furto: - delle spese sostenute per i documenti necessari alla liquidazione del SINISTRO (certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e, nei casi previsti, procura a vendere), previa presentazione di documentazione fiscale a supporto; - delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà sostenute per la sostituzione del VEICOLO; - del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

1.7 - DANNI CAUSATI DAI RODITORI

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **VEICOLO** conseguenti all'azione di roditori. La garanzia è operante per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici.

1.8 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NEL TEMPO LIBERO

La **SOCIETÀ** si obbliga a tenere indenne l'**ASSICURATO** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti per fatto della vita privata in occasione di viaggi e/o vacanze purché connessi ed effettuati con l'impiego del **VEICOLO** assicurato.

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per la Responsabilità Civile del **CONTRAENTE** e dei trasportati derivante da:

- la conduzione della vita privata durante il viaggio;
- le operazioni di carico e scarico del mezzo;
- la pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito;
- i danni da incendio, scoppio, esplosione, comunque cagionati, ma esclusi i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (**CODICE DELLE ASSICURAZIONI**). Qualora il fatto sia coperto dalla polizza auto pur non rientrando nell'esclusione anzidetta, o altre polizze la presente garanzia vale in secondo rischio;
- partecipazione a qualsiasi attività indetta dai campeggi, villaggi turistici, agriturismo, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative;
- la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza (i.e. vicini di piazzola, amici occasionali, figli di parenti o amici affidati per il viaggio ecc.);
- proprietà ed uso di velocipedi, imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite ivi comprese la partecipazione a brevi gite organizzate da terzi, ma escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà ed uso di attrezzature sportive, purché relative a sport rientranti in copertura.

2 - Ci sono limiti di copertura?

*Negli articoli seguenti questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto.*

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi, indicati in **POLIZZA**.

Limitatamente ai danni diversi dal "Furto totale", se l'importo indennizzabile (calcolato al netto di **SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE** contrattualmente previsti) supera il **VALORE ASSICURATO**, la **SOCIETÀ** corrisponde l'intero **VALORE ASSICURATO** con il solo limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se l'importo indennizzabile è di € 6.000,00, ma il **VALORE ASSICURATO** è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la **SOCIETÀ** corrisponderà € 5.000,00.

2.1 - ESCLUSIONI

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie "Incendio" e "Furto" e delle garanzie opzionali) del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del **VEICOLO** assicurato;
- b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
- d. verificatisi durante la partecipazione del **VEICOLO** assicurato a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- e. ad **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie";
- f. alle cose trasportate;
- g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- h. derivanti dall'asportazione di ricambi ed **ACCESSORI** non stabilmente fissati al **VEICOLO**.

Relativamente alla garanzia "Furto", in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da **COLLISIONE**, urto, ribaltamento o uscita di strada.

In caso di furto del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** perde il diritto all'**INDENNIZZO** se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al **VEICOLO**, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

Le garanzie, Collisione, Maxicasco, Casco solo danno totale, Collisione integrativa, Collisione a perdita totale, Collisione con veicoli identificati non assicurati, Collisione con animali selvatici:

1. non sono operanti:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- b. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 e 186 bis del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - c. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
2. non assicurano i **RISCHI** di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
3. escludono i danni:
- a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
 - b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
 - c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
 - d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
 - f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
 - g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di **POLIZZA**, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie" non compresi nel **VALORE ASSICURATO** e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in **POLIZZA**.

Limitatamente alle garanzie "Cristalli" e "Cristalli Elite", sono escluse le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al **VEICOLO** a seguito della rottura dei cristalli e i danni agli specchi retrovisori.

Limitatamente alla garanzia "Trasporto", contenuta nel pacchetto Nuova Formula F "Elite", sono esclusi dalla garanzia:

- i danni subiti dal **VEICOLO** durante le operazioni di carico e scarico sul treno o sulla nave traghetto (vettore);
- i danni derivanti dall'urto del **VEICOLO** con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Per le garanzie Atti vandalici e Fenomeni Naturali sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi causati dalla circolazione dei **VEICOLI**.

2.2 - SCOPERTI E FRANCHIGIE

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione degli **SCOPERTI** di seguito dettagliati:

Esempio di scoperto: il **VEICOLO** subisce un danno di € 3.500,00 a seguito di una garanzia che prevede lo scoperto del 10% con minimo di 300 euro:
resterà a carico dell'**ASSICURATO** uno **SCOPERTO** di € 350,00 (maggior valore tra il 10% del danno ed il minimo previsto di € 300,00);

Esempio di franchigia: il VEICOLO subisce un danno di € 3.500,00 a seguito di una garanzia che prevede la franchigia di 300 euro:
resterà a carico dell'ASSICURATO la franchigia di € 300,00 mentre la restante parte di € 3.200,00 euro verrà rimborsata dalla SOCIETÀ (differenza tra € 3.500,00 e € 300,00)

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Degrado d'uso
MAXICASCO	-	10% con il minimo di € 500,00	-

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Degrado d'uso
ATTI VANDALICI	-	10% con il minimo di € 350,00	-

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Degrado d'uso
FENOMENI NATURALI	-	10% con il minimo di € 500,00	-

2.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limite di indennizzo”?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito dettagliati:

Garanzia	Limiti di INDENNIZZO
FURTO APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE	15% della somma complessivamente assicurata per il VEICOLO

Garanzia	Limiti di INDENNIZZO
CRISTALLI ELITE PLUS	€ 4.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Garanzia	Limiti di INDENNIZZO
DANNI SUBITI DAI RODITORI	€ 1.500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo.

Garanzia	Limiti di INDENNIZZO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI NEL TEMPO LIBERO	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con franchigia fissa di € 100,00

Garanzia	Limiti di INDENNIZZO
DANNI DA EFFRAZIONE	€ 800,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
PERDITA CHIAVI	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SPESE DI TRAINO, CUSTODIA E PARCHEGGIO	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
RIMBORSI ACCESSORI PER I CASI DI INCENDIO E FURTO TOTALE	Spese per documenti liquidazione sinistro: € 200 per SINISTRO ed anno assicurativo Spese per immatricolazione o passaggio di proprietà: € 200 per SINISTRO ed anno assicurativo Perdita parte d'imposta di proprietà: € 200 per SINISTRO ed anno assicurativo.

Cosa fare in caso di Sinistro?

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.

1 - Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata per iscritto all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della **SOCIETÀ**, entro tre giorni da quando il **CONTRAENTE** ne è venuto a conoscenza, indicando l'entità presunta del danno e la data dell'evento ed allegando la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori⁽¹⁾, il **CONTRAENTE** deve darne avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.

Per le garanzie "Furto", "Incendio doloso", "Furto del bagaglio", "Atti vandalici", "Perdita chiavi", "Danni causati dai roditori" ed in caso di "incendio totale del contenuto del VEICOLO", l'ASSICURATO dovrà immediatamente denunciare il SINISTRO all'Autorità competente inoltrando una copia della denuncia, convalidata dalla stessa, alla SOCIETÀ.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto senza ritrovamento del **VEICOLO** immatricolato al Pubblico Registro, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del **VEICOLO** rubato;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di **VEICOLO** immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale di chiavi in dotazione del **VEICOLO**.

Inoltre, il **CONTRAENTE**, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla **SOCIETÀ** copia autentica della denuncia resa all'Autorità competente.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del **VEICOLO**;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli **ACCESSORI** "non di serie";
- procura a vendere.

Limitatamente alla garanzia "trasporto", contenuta nel Pacchetto Formula F "Elite", in caso di SINISTRO, i reclami per i danni provocati al VEICOLO dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che redigeranno per conto del passeggero il rapporto danni. La copia del rapporto, firmata anche dal passeggero, dovrà essere consegnata alla SOCIETÀ insieme al biglietto del trasporto effettuato.

2 - Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione

In caso di danno totale avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, se il **VALORE ASSICURATO** risulta uguale al prezzo di listino, comprensivo di quello di eventuali accessori, in vigore al momento in cui è stato stipulato il contratto, l'importo indennizzabile è pari, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, al prezzo di listino del **VEICOLO**.

b) Danno totale dopo 12 mesi e fino a 10 anni dalla data di prima immatricolazione

In caso di danno totale avvenuto dopo il dodicesimo mese ed entro il decimo anno dalla data di prima immatricolazione, l'importo indennizzabile è pari, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**:

- al valore del **VEICOLO** determinato in base alla valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" del semestre in cui è stata stipulata la **POLIZZA** o del mese in cui è stata rinnovata, se il **VEICOLO** non è di prima immatricolazione;
- nel caso di **VEICOLO** di prima immatricolazione, la valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" è quella relativa al semestre in cui il **SINISTRO** è accaduto.

A titolo di esempio, se:

- l'ASSICURATO subisce la perdita totale del VEICOLO a cinque anni dalla data di prima immatricolazione
- il VEICOLO ha PREZZO DI LISTINO di € 15.000,00, riportato nella rivista Eurotax Blu al momento del SINISTRO
- il VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO di € 18.000,00 € allora l'INDENNIZZO sarà pari ad € 15.000,00.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire dalle quotazioni EURO TAX il valore del **VEICOLO**, si potrà fare riferimento al valore indicato nella perizia eventualmente fatta all'atto della sottoscrizione della **POLIZZA** per determinare il **VALORE ASSICURATO** (perizia effettuata da un tecnico incaricato dalla **SOCIETÀ**, con spesa a carico del **CONTRAENTE**). Alle successive scadenze della **POLIZZA**, il **VALORE ASSICURATO** è pari a quello della perizia diminuito di un 5% per ogni anno successivo. In ogni caso, il valore la perizia ha una validità non superiore a cinque anni.

In assenza di perizia, si farà riferimento a valutazione di mercato.

c) Danno totale dopo 10 anni dalla data di prima immatricolazione

In caso di danno totale avvenuto dopo il decimo anno dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, l'importo indennizzabile è pari, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, al valore commerciale dell'autocaravan determinato in base all'ultima valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" riferita allo stesso **VEICOLO** (o dalla perizia come sopra specificata), ed applicando su questo valore una percentuale di deprezzamento del 5% per ciascun anno di immatricolazione successivo al nono.

d) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione secondo la seguente tabella di degrado predefinito:

Età del VEICOLO	Percentuale di degrado annuo	Totale degrado applicato
0 - 24 mesi	0%	0%
2 anni	25%	25%
3 anni	5%	30%
4 anni	5%	35%
5 anni	5%	40%
6 anni	5%	45%
7 anni	5%	50%
8 anni	5%	55%
9 anni	5%	60%
10 anni	5%	65%

Età del VEICOLO	Percentuale di degrado annuo	Totale degrado applicato
-----------------	------------------------------	--------------------------

Dopo il decimo anno di età, sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al **VEICOLO** come al precedente punto c) e il prezzo di listino del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**⁽²⁾.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire dalla rivista "EUROTAX BLU" il valore di listino dell'oggetto da assicurare si potrà fare riferimento ad una perizia come al precedente punto b).

A titolo di esempio, se:

- A seguito di **SINISTRO** – su un **VEICOLO** di età pari a 12 anni – è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
- Il valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO** è di € 7.000,00
- Il prezzo di listino dello stesso **VEICOLO** nuovo è di € 10.000,00

Calcolo dell'**INDENNIZZO**

$$10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00$$

e) Regola proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il **VEICOLO** aveva al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il **VALORE ASSICURATO** e il valore effettivo del **VEICOLO**⁽³⁾.

A titolo di esempio, se:

- **VALORE ASSICURATO:** € 8.000,00
- **Valore commerciale:** € 10.000,00
- **Danno:** € 2.000,00

Calcolo dell'**INDENNIZZO**

$$2.000 * (8.000/10.000) = € 1.600,00$$

f) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel **VALORE ASSICURATO**.

Se il **VEICOLO** è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

3 - Determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo

In caso di furto totale, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto⁽⁴⁾. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione.

Per tutte le altre garanzie, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall'acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell'accertamento e della determinazione del danno.

In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la **SOCIETÀ** formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del **SINISTRO**.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto.

Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a lui spettante.

La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio.

Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione⁽⁵⁾ se sul **VEICOLO** risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri

assicuratori.

Nel caso in cui la stessa **POLIZZA** sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

4 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La **SOCIETÀ** rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **VEICOLO**, o dei trasportati e dei familiari dell'**ASSICURATO**, all'esercizio dell'azione di surroga⁽⁶⁾.

5 - Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e degli atti successivi

Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Furto

Denuncia alla competente Autorità. In caso di furto parziale la denuncia deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i danni subiti dal veicolo.

Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.

In caso di furto totale:

- certificato cronologico generale;
- certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso;
- originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto;
- serie originali di chiavi/tessere code in dotazione.

È facoltà di Vittoria richiedere:

- procura a vendere.

Incendio

Conservare le tracce del danno.

Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.

In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.

Fenomeni Naturali
(ESCLUSO GRANDINE),
Alluvione e
Inondazione,
Grandine

Denuncia all'Agenzia
comunicando dove si
trova il veicolo per la
perizia.

Ricevuta
fiscale/fattura
attestante la
riparazione del
veicolo.

Maxicasco

Denuncia all'Agenzia
allegando descrizione
della dinamica del
sinistro ed
informazioni relative
al luogo in cui è
ricoverato il veicolo
per la perizia.

In caso di perdita
totale presentare
scheda di
demolizione ed
estratto cronologico.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **Art. 1910 c.c. - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(2) **Art. 1908 c.c. - Valore della cosa assicurata**

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

(3) **Art. 1907 c.c. - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) **Art. 150-bis CAP - Certificato di chiusa inchiesta**

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

(5) **Art. 2742 c.c. - Surrogazione dell'indennità alla cosa**

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati se pagano dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzata o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

(6) **Art. 1916 c.c. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174,

qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali

provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti

o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Vittoria con te
inCamper

SEZIONE TUTELA LEGALE



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:** attività svolta da DAS al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
- **CONTRAVVENZIONE:** è un reato (vedi alla voce **REATI**). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS:** Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.
- **DELITTO:** è un **REATO** punito con la multa o la reclusione. Può essere:
 - colposo, se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - doloso, se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un **DELITTO**.
- **DIRITTO PENALE:** è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere solo di persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
- **FATTO ILLECITO:** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dei casi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **INSORGENZA (DEL SINISTRO):** il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della **POLIZZA** e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nel caso di **PROCEDIMENTO PENALE:** il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nel caso di **DANNO EXTRACONTRATTUALE:** il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nel caso di **VERTENZA CONTRATTUALE:** il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **PROCEDIMENTO PENALE:** procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme del **DIRITTO PENALE**, che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di **POLIZZA** rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
- **REATO:** violazione della legge penale. I **REATI** si distinguono in **CONTRAVVENZIONI** e **DELITTI** (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

- **SANZIONE AMMINISTRATIVA:** misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la **SANZIONE AMMINISTRATIVA** di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
- **TRANSAZIONE:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
- **VERTENZA CONTRATTUALE:** controversia insorta a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

*In questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Tutela Legale; tali garanzie sono valide solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**.*

Le garanzie riguardano i **SINISTRI** che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nel caso di **DANNI EXTRACONTRATTUALI** e di **PROCEDIMENTI PENALI**: in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nel caso di **VERTENZE CONTRATTUALI**: nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
- nel caso di opposizione a **SANZIONI AMMINISTRATIVE**: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

INSORGENZA del SINISTRO e operatività della garanzia

Il **SINISTRO** si intende insorto nel momento in cui l'**ASSICURATO**, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i **SINISTRI** che insorgono:

- dopo 90 giorni dalla sottoscrizione della **POLIZZA**, se si tratta di **VERTENZE CONTRATTUALI**;
- dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della **POLIZZA**, negli altri casi.

Per determinare la data di **INSORGENZA** di un **SINISTRO**, si considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento dei **DANNI EXTRACONTRATTUALI** subito dall'**ASSICURATO**;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia non copre i **SINISTRI** insorgenti da obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della **POLIZZA**, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fossero già state chieste da una o entrambe le parti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'**ASSICURATO** della "informazione di garanzia", nei casi di "presentazione spontanea"⁽¹⁾, di "invito a presentarsi"⁽²⁾ e di "accompagnamento coattivo"⁽³⁾.

Cos'è l'"informazione di garanzia"? È una comunicazione inviata dal Pubblico Ministero al soggetto indagato con cui si avvia il **PROCEDIMENTO PENALE** e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del **REATO** contestato (colposo, preterintenzionale o doloso).

Cos'è la "presentazione spontanea"? Quando un soggetto indagato sceglie liberamente di presentarsi davanti al Pubblico Ministero per rilasciare dichiarazioni, si parla di presentazione spontanea.

Cos'è l'"invito a presentarsi"? Quando il Pubblico ministero invita il soggetto indagato a presentarsi per svolgere atti che richiedono la sua presenza, si parla di invito a presentarsi. L'invito contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di presentazione e l'autorità dinanzi alla quale tale soggetto deve presentarsi.

Cos'è l'"accompagnamento coattivo"? Consiste nell'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal Pubblico Ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

FORME DI COPERTURA

Le coperture offerte dalle varie garanzie selezionabili dal **CONTRAENTE** sono prestate sul **VEICOLO** identificato in **POLIZZA** e assicurano il proprietario, il conducente ed i trasportati;

Consulenza Legale Telefonica:

Ad integrazione delle garanzie sopra descritte, la **SOCIETÀ** offre un servizio assicurativo di Consulenza Legale Telefonica relativamente a materie attinenti alle coperture previste in **POLIZZA**. L'**ASSICURATO** potrà accedere al servizio contattando **DAS** al Numero Verde 800-666-000 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e ottenere una consulenza per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente le comunicazioni rivolte alle controparti come, ad esempio, richieste di risarcimento o diffide;

ottenere chiarimenti sull'interpretazione di leggi, decreti o normative vigenti in generale.

Le garanzie di seguito descritte saranno operative solamente se scelte dal **CONTRAENTE** ed espressamente richiamate in **POLIZZA**, entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**".

1.1 - CIRCOLAZIONE

La **SOCIETÀ** assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 50.000 euro, il rischio dell'**ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE** e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**ASSICURATO**, conseguente ad un **SINISTRO** rientrante nella garanzia selezionata.

Vi rientrano le seguenti spese:

- spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del **SINISTRO**;
- spese per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- spese di giustizia;
- spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- spese conseguenti ad una **TRANSAZIONE** autorizzata da **DAS**, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da **DAS**;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **SINISTRI**;
- nei **PROCEDIMENTI PENALI**, spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri, spese per gli arbitri e per il legale intervenuto;
- spese per l'indennità di mediazione, posta ad esclusivo carico dell'**ASSICURATO**;
- spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo⁽⁴⁾;
- se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima, spese per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari).

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante alla luce delle presenti condizioni di assicurazione, la **SOCIETÀ**, nei limiti di seguito previsti, assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'Autorità competente. L'importo della cauzione verrà anticipato da **DAS** e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'**ASSICURATO** in relazione alla proprietà o alla guida del **VEICOLO** assicurato, se:

- a) subisce **DANNI EXTRACONTRATTUALI** dovuti a **FATTO ILLECITO** di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale;
- b) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** per **DELITTO** colposo (e, quindi, involontario) o per **CONTRAVVENZIONE**; a parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la **GARANZIA** è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza⁽⁵⁾, a condizione che sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
- c) è sottoposto a **PROCEDIMENTO PENALE** a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza⁽⁶⁾ con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽⁷⁾, oppure nei casi di fuga e/o omissione di soccorso⁽⁸⁾ a condizione che l'**ASSICURATO** venga successivamente assolto o proscioltto con sentenza passata in giudicato. Pertanto, fino al momento dell'emanazione della sentenza passata in giudicato le garanzie di **POLIZZA** restano sospese e condizionate all'assoluzione o al proscioglimento dell'**ASSICURATO**. In caso di assoluzione o proscioglimento, infatti, la **SOCIETÀ** rimborserà all'**ASSICURATO** le spese legali garantite in **POLIZZA** comprensive di quelle sostenute per la sua difesa;
- d) deve presentare ricorso contro il ritiro patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del **VEICOLO** coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- f) deve sostenere controversie su **VERTENZE CONTRATTUALI** per le quali il valore della lite sia superiore a 200 Euro, comprese quelle con:
 - 1) meccanici e carrozzieri;
 - 2) concessionari di veicoli stradali.

Le predette garanzie – dalla lettera a) alla lettera f) – operano anche per i **SINISTRI** che coinvolgono l'**ASSICURATO** nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

- g) deve presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale **SANZIONE AMMINISTRATIVA** a condizione che:
 - l'applicazione della **SANZIONE AMMINISTRATIVA** sia connessa a un incidente stradale, purché questa **SANZIONE AMMINISTRATIVA** sia conseguenza della dinamica del **SINISTRO** e abbia influenza sull'attribuzione della responsabilità;
 - qualora la **SANZIONE AMMINISTRATIVA** non sia connessa a un incidente stradale o sull'attribuzione di responsabilità; la garanzia sarà operante se sussistono i presupposti per presentare il ricorso. La **SOCIETÀ** provvederà, su richiesta dell'**ASSICURATO**, alla predisposizione dell'opposizione (ricorso), restando a carico dell'**ASSICURATO** l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti;
- h) deve presentare reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (Bollo Auto). La **SOCIETÀ** provvederà su richiesta dell'**ASSICURATO** alla predisposizione del reclamo⁽⁹⁾ e/o del ricorso, restando a carico dell'**ASSICURATO** l'onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.

2 - Cosa non è assicurato?

*In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili, e pertanto sono escluse dalle garanzie, eventuali controversie tra l'**ASSICURATO** e la **SOCIETÀ**.

La **SOCIETÀ** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della **VERTENZA CONTRATTUALE**, fatta eccezione per il contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*Negli articoli seguenti questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto.*

3.1 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione in caso di:
 - ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'ordinanza;
 - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale **SANZIONE AMMINISTRATIVA**;
 - ricorso contro il provvedimento di revoca, sospensione o ritiro della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
 - reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica;
 - decurtazione dei punti dalla propria patente di guida per violazione di norme del **CODICE DELLA STRADA** (valida solo per le garanzie **CIRCOLAZIONE PLUS** e **PATENTE IMPRESE**).

La garanzia è, inoltre, esclusa se:

- il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il **VEICOLO** con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente. La garanzia diventa operante, se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o se è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al **SINISTRO** (elevati a 180 giorni per la garanzia **PATENTE IMPRESE**),
- il **VEICOLO** non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria **RCA**;
- il **VEICOLO** è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.

Riguardo le spese in copertura, sono escluse:

- a) le spese, anche preventivate, non concordate con **DAS**, secondo le regole previste ai successivi articoli Gestione del **SINISTRO** e Obblighi in caso di **SINISTRO**;
- b) le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**ASSICURATO** a professionisti diversi da quelli autorizzati da **DAS**;
- c) le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio ad esclusione delle spese relative al legale domiciliatario;
- f) le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**ASSICURATO** secondo il principio di solidarietà;
- g) le spese rimborsate dalla controparte. Se **DAS** ha anticipato queste spese, l'**ASSICURATO** deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;

- h) le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se questa controversia si conclude con una **TRANSAZIONE** non concordata con **DAS**.

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di INDENNIZZO"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 SINISTRI da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Limitatamente alla garanzia "CIRCOLAZIONE", ed in particolare:

- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, le spese rientrano in garanzia nel limite dei primi due tentativi;
- se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, per gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari**;
- in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di **PROCEDIMENTO PENALE** all'estero, in uno dei Paesi in cui la garanzia è operante, la **SOCIETÀ** assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di 1.000 Euro;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dell'Autorità competente entro il limite massimo di 10.000 euro.

Cosa fare in caso di Sinistro?

*Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**.*

In base alla **LEGGE**, la **SOCIETÀ** ha scelto di affidare la gestione dei **SINISTRI** di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a:

DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, Numero Verde 800666000, e-mail info@das.it.

1 - Obblighi in caso di sinistro

Per denunciare un **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a **DAS**, chiamando il numero verde 800.666.000 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di **SINISTRO**), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'**ASSICURATO**, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'**ASSICURATO** deve far pervenire tempestivamente a **DAS** copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di **SINISTRO** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di **PROCEDIMENTO PENALE**, l'**ASSICURATO** deve denunciare il **SINISTRO** quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**ASSICURATO** deve chiamare il numero verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di **POLIZZA** e un recapito telefonico al quale poter essere ricontattato.

2 - Gestione del Sinistro

1) **Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:**

- a) ricevuta la denuncia del **SINISTRO**, **DAS** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. **A tal fine, quando richiesto da DAS, l'ASSICURATO deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la controversia, **DAS** valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) **l'ASSICURATO può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.**

2) **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**ASSICURATO** in un **PROCEDIMENTO PENALE** o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **negli altri casi se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'ASSICURATO hanno possibilità di successo. L'ASSICURATO comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

3) **Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:**

- a) **l'ASSICURATO può indicare a DAS un legale di propria fiducia;**
- b) **se l'ASSICURATO non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**

- c) l'ASSICURATO deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4) DAS gestisce a tutti gli effetti un unico SINISTRO:

- a) in presenza di VERTENZE CONTRATTUALI, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo SINISTRO nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;

La SOCIETÀ e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

3 - Regole da rispettare per avere diritto alle prestazioni

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'ASSICURATO:

- a) deve denunciare subito il SINISTRO e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna TRANSAZIONE o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'ASSICURATO. Se l'ASSICURATO procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione

4 - Esonero di responsabilità

La SOCIETÀ e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La SOCIETÀ e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'ASSICURATO

5 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'ASSICURATO e DAS sulla gestione del SINISTRO, sia l'ASSICURATO sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'ASSICURATO e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'ASSICURATO, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione.

6 - Termini di liquidazione

Relativamente alle garanzie di **TUTELA LEGALE**, **DAS** liquida all'**ASSICURATO** le spese in copertura, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Relativamente alla garanzia **DIARIA SOSPENSIONE DOCUMENTO DI GUIDA**, la liquidazione della diaria prevista in **POLIZZA** avverrà in un'unica soluzione e sarà eseguita, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla data in cui è stato acquisito da **DAS** il documento attestante la restituzione del documento di guida, al fine di consentire alla stessa la verifica dell'effettivo periodo di sospensione del documento di guida.

TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Cosa fare SUBITO

Segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS.

Trasmettere a DAS tutti gli atti e documenti necessari.

CONTATTI

- DENUNCIA TELEFONICA:
nr. verde 800.666.000 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- DENUNCIA SCRITTA
 - posta elettronica:
info@das.it.
 - posta ordinaria: DAS S.p.A. - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **Art. 374 c.p.p. - Presentazione spontanea**

Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

(2) **Art. 375 c.p.p. - Invito a presentarsi**

Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

L'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis].

L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

(3) **Art. 376 c.p.p. - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto**

Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(4) **Art. 95 c.p.c. - Spese del processo di esecuzione**

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

(5) **Art. 186 c.d.s. - Guida sotto l'influenza dell'alcool**

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della

patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 186 bis c.d.s. - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età». Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(6) vedi nota 5.

(7) Art. 187 c.d.s. - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto

conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(8) Art. 189 c.d.s. - Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 303 a Euro 1.210. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 345.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali

che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 431 a € 1.734. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 a Euro 345.

(9) Art. 17 bis Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 - Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

Vittoria con te
inCamper

SEZIONE ASSISTENZA



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

- **FURTO**
è il reato, compiuto da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per ottenere un guadagno per sé o per altri⁽¹⁾.
- **GUASTO**
danno subito dal VEICOLO per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico che renda impossibile per l'ASSICURATO l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
- **INCIDENTE**
il danno del VEICOLO in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito che dipende dalla circolazione stradale, e che rende impossibile all'ASSICURATO l'uso dello stesso in condizioni normali.
- **INCENDIO**
è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma non si considerano INCENDIO.
- **INFORTUNIO**
danno dovuto a causa fortuita, violenta e esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del VEICOLO.
- **MALATTIA**
ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da INFORTUNIO, oggettivamente riscontrabile dallo staff medico della STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
- **PRESTAZIONE**
l'attività o il servizio che deve essere prestato all'ASSICURATO, nel momento del bisogno, da parte della SOCIETÀ, tramite la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, in caso di SINISTRO.
- **RAPINA**
è il reato, compiuto da chiunque entri in possesso, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto⁽²⁾.
- **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**
è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETÀ, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'ASSICURATO, ed organizza e eroga, con costi a carico della SOCIETÀ stessa, le prestazioni di assistenza previste in POLIZZA
- **VEICOLO**
Il bene oggetto dell'assicurazione, di cui l'ASSICURATO sia PROPRIETARIO, con targa italiana e immatricolato in Italia

Oggetto del Contratto

1 - Cosa è assicurato?

*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Assistenza; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**.*

Il **CONTRAENTE** ha scelto le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le **esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicate nel dettaglio nel successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA**"

1.1 - ASSISTENZA

La garanzia offre le seguenti **PRESTAZIONI**:

PRESTAZIONI AL VEICOLO

- **Traino**: se, in conseguenza di immobilizzo del **VEICOLO**, sia impossibile l'utilizzo dello stesso, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** procurerà direttamente all'**ASSICURATO** il mezzo di soccorso più idoneo.

In caso di immobilizzo del **VEICOLO** per:

- **INCIDENTE, FURTO, RAPINA, INCENDIO, GUASTO**;
- errato rifornimento, carburante congelato;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all'interno dell'abitacolo, blocco della serratura per **FURTO** parziale o congelamento;

il **VEICOLO** verrà trainato, alternativamente, presso:

- punto di assistenza della casa costruttrice indicato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**;
- un luogo indicato dall'**ASSICURATO**, entro 200 km dal luogo del fermo.

Per i casi sopra descritti la **SOCIETÀ** sosterrà le spese relative al trasporto del **VEICOLO**.

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso saranno pagate dalla **SOCIETÀ** a condizione che la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

- **Officina Mobile**: se il **VEICOLO** risulta danneggiato in modo che non si possa spostare autonomamente a causa di un **GUASTO**, per smarrimento o rottura delle chiavi, blocco della serratura per **FURTO** parziale o congelamento, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, valutata l'entità, il tipo di **GUASTO** e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il **SINISTRO** e invierà la stessa per la riparazione. Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il **VEICOLO**, nel rispetto della procedura prevista dalla **PRESTAZIONE "Traino"** descritta in precedenza.

I relativi costi saranno pagati dalla **SOCIETÀ**.

In caso di foratura, scoppio o squarcio del pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso saranno pagate dalla **SOCIETÀ** a condizione che la riparazione avvenga sul luogo di fermo.

- **Recupero del VEICOLO fuori strada**: se, nel caso di **INCIDENTE, FURTO, RAPINA, INCENDIO, GUASTO**, il **VEICOLO** è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato, tanto che non può ritornare autonomamente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** darà direttamente all'**ASSICURATO** il mezzo di soccorso per riportare il **VEICOLO** danneggiato nell'ambito della sede stradale. Il relativo costo sarà pagato dalla **SOCIETÀ**.
- **Spese di rimessaggio**: se a causa di un **GUASTO** o di un **INCIDENTE** il **VEICOLO** subisce un danno

non riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà al rimessaggio del **VEICOLO** per le prime 96 ore. Il relativo costo sarà pagato dalla **SOCIETÀ**. La **PRESTAZIONE** è operante quando il SINISTRO si verifica a oltre 50 Km dal comune di residenza dell'**ASSICURATO**, così come risultante dalla carta di circolazione.

- **Demolizione del veicolo in Italia (esclusi i veicoli oltre i 35 quintali di peso complessivo a pieno carico):** se l'**ASSICURATO**, a seguito di **GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO**, ritrovamento dopo **FURTO** o **RAPINA** deve procedere, nel rispetto delle leggi vigenti⁽³⁾, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla successiva demolizione del **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su richiesta dell'**ASSICURATO**, organizza il recupero del **VEICOLO** mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

In caso di mancata produzione dei documenti necessari per la demolizione del **VEICOLO**, indicati nel dettaglio nell'articolo 1. "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**" del capitolo "**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?**", l'**ASSICURATO** non potrà ottenere la **PRESTAZIONE**, compreso il pagamento di eventuali costi di deposito.

La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza il recupero del **VEICOLO** per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'**ASSICURATO** ha a disposizione i documenti necessari. Il demolitore prenderà in carico il **VEICOLO**, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del **VEICOLO** e "copia produttore" nel rispetto delle leggi vigenti, e in seguito invierà al domicilio dell'**ASSICURATO** la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico tramite raccomandata con ricevuta di ritorno od anche a mezzo PEC ove previsto. L'**ASSICURATO** prende atto che il **VEICOLO** sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La **SOCIETÀ** sosterrà le spese relative al recupero del **VEICOLO** con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione del **VEICOLO** medesimo.

- **Richiesta documenti in caso di furto, rapina, incendio totali del veicolo:** se, a seguito di **FURTO, RAPINA, INCENDIO** totali del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** desidera avvalersi della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** per la richiesta dei seguenti documenti:
 - certificato cronologico;
 - certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso;potrà contattare la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** stessa, comunicando la targa del **VEICOLO** e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente. In seguito la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti questi, li invierà all'**ASSICURATO**. La **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** potrà richiedere all'**ASSICURATO** – e lo stesso deve fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La **SOCIETÀ** sosterrà direttamente i relativi costi.
- **Veicolo in sostituzione in Italia:** se, in conseguenza di **GUASTO, INCENDIO, INCIDENTE, FURTO** tentato o parziale, **RAPINA** tentata, il **VEICOLO** resta immobilizzato e ciò comporta una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato, da un'officina, facendo fede ai tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di **FURTO** o **RAPINA** totali, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO** presso un centro di noleggio convenzionato e in base alle disponibilità dello stesso e al numero degli occupanti del **VEICOLO**:
 - un'autovettura capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente, oppure
 - una o due autovetture di massimo 1600 cc.

Tale autovettura, ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornita, con spese a carico della **SOCIETÀ**, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice. Per ottenere la **PRESTAZIONE**, l'**ASSICURATO** dovrà mostrare al centro di noleggio la patente di guida originale e valida.

- **Viaggio per il recupero del veicolo:** se il **VEICOLO**, in conseguenza di **INCENDIO, GUASTO, INCIDENTE, FURTO** tentato o parziale, **RAPINA** tentata, è rimasto immobilizzato in Italia, a oltre 50

Km dal comune di residenza dell'**ASSICURATO** (così come risultante dalla carta di circolazione) per oltre 32 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di **FURTO** o **RAPINA** totali e comunque in tutti i casi in cui il **VEICOLO** è in grado di circolare regolarmente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione dell'**ASSICURATO**, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del **VEICOLO** riparato o ritrovato, sostenendo la **SOCIETÀ** il relativo costo.

- **Invio pezzi di ricambio:** se, in conseguenza di **INCENDIO**, **GUASTO**, **INCIDENTE**, **FURTO**, **RAPINA** avvenuto all'estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del **VEICOLO** e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. Le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della **SOCIETÀ**.
- **Rimpatrio del VEICOLO a mezzo pianale:** se, in conseguenza di **INCENDIO**, **GUASTO**, **INCIDENTE**, **FURTO**, **RAPINA**, avvenuti all'estero, il **VEICOLO** resta immobilizzato e ciò comporta un intervento di riparazione superiore o uguale a 40 ore di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di **FURTO** o **RAPINA** totali, il **VEICOLO** viene ritrovato (nel paese in cui è avvenuto il **SINISTRO** o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, dopo aver preso contatto con l'**ASSICURATO** e l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del **VEICOLO** dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'**ASSICURATO** stesso. Le spese del trasporto del **VEICOLO** e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del **SINISTRO** alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, sono a carico della **SOCIETÀ**.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

- **Trasporto in autoambulanza in Italia:** se a seguito di **INFORTUNIO** da **INCIDENTE** l'**ASSICURATO**, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessita di un trasporto in autoambulanza in Italia, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** invierà direttamente l'autoambulanza, sostenendo la **SOCIETÀ** la spesa per la percorrenza di un massimo di 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
- **Informazioni e consigli telefonici:** dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, su richiesta dell'**ASSICURATO**, fornirà informazioni relativamente a:
 - viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
 - tempo (condizioni climatiche) sulle strade;
 - informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
 - informazioni automobilistiche (normative RCA, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione).Le **PRESTAZIONI** di seguito elencate sono operanti quando il **SINISTRO** si verifica a oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'**ASSICURATO**, così come risultante dalla carta di circolazione.
- **Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato:** se l'**ASSICURATO**, a seguito di **INFORTUNIO** causato da **INCIDENTE** in cui sia rimasto coinvolto il **VEICOLO**, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà:
 - a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'**ASSICURATO**;
 - a organizzare il trasporto dell'**ASSICURATO** con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (solo nel caso in cui l'**INFORTUNIO** avvenga in paesi europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
 - ad assistere l'**ASSICURATO** durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.La **SOCIETÀ** sosterrà i relativi costi.

- **Rientro dal centro ospedaliero attrezzato:** quando l'**ASSICURATO**, in conseguenza della **PRESTAZIONE** "Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato", viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'**ASSICURATO**:
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
 Il trasporto è interamente organizzato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** e effettuato a spese della **SOCIETÀ**, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** stessa.
 L'**ASSICURATO** deve comunicare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** possa stabilire i necessari contatti.
- **Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio:** se il **VEICOLO** in conseguenza di **INCENDIO**, **GUASTO**, **INCIDENTE**, **FURTO** tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per 32 ore, o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di **FURTO** totale del **VEICOLO** medesimo, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette in condizione gli **ASSICURATI** di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
 - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure
 - uno o più autovetture a noleggio (quante necessarie per trasportare tutti gli occupanti del **VEICOLO**), fino al massimo di 1600 cc. Per ottenere la **PRESTAZIONE**, l'**ASSICURATO** dovrà mostrare al centro di noleggio la patente di guida originale e valida.
 La **SOCIETÀ** sosterrà i relativi costi. In caso di autovettura a noleggio, qualora il **SINISTRO** si verifichi in Italia, l'**ASSICURATO** avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di destinazione, comunque indicato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.
- **Spese d'albergo:** se, in conseguenza di **INCENDIO**, **GUASTO**, **INCIDENTE**, **FURTO**, **RAPINA**, il **VEICOLO** resta immobilizzato e ciò comporta una **sosta forzata degli ASSICURATI per almeno una notte**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvede a ricercare un albergo, sostenendo la **SOCIETÀ** le spese di pernottamento e prima colazione.
- **Autista a disposizione (solo per VEICOLI fino a 35 quintali):** se, in conseguenza di **INFORTUNIO** e/o **MALATTIA**, verificatisi durante il periodo di utilizzo del **VEICOLO**, tali da rendere impossibile la guida del **VEICOLO**, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del **VEICOLO** stesso, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione un autista per il trasferimento del **VEICOLO** presso il domicilio dell'**ASSICURATO**, o altra località concordata con l'**ASSICURATO** stesso a condizione che sia in Italia.
 In alternativa, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** mette a disposizione di una persona indicata dall'**ASSICURATO** stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il **VEICOLO**. Le spese sono a carico della **SOCIETÀ**.
- **Viaggio di un familiare:** se, a seguito di **INFORTUNIO** causato da **INCIDENTE** in cui sia rimasto coinvolto il **VEICOLO**, l'**ASSICURATO**, in viaggio da solo, viene ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** metterà a disposizione di un familiare convivente dell'**ASSICURATO**, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'**ASSICURATO** ricoverato. La **SOCIETÀ** sosterrà il relativo costo.

- **Rientro sanitario:** se a seguito di **INFORTUNIO** causato da **INCIDENTE** in cui sia rimasto coinvolto il **VEICOLO**, le condizioni dell'**ASSICURATO**, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'**ASSICURATO**:

- aereo sanitario (solo nel caso in cui l'**INFORTUNIO** avvenga in paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** stessa. I costi saranno pagati dalla **SOCIETÀ**.

La **SOCIETÀ**, se ha pagato le spese per il rientro dell'**ASSICURATO**, può chiedere e ottenere da quest'ultimo il biglietto aereo, ferroviario, etc., qualora non utilizzati.

- **Rientro salma:** se, a seguito di **INCIDENTE** nel quale sia rimasto coinvolto il **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** sia deceduto, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** organizza e effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, sostenendo la **SOCIETÀ** le relative spese. Se questa **PRESTAZIONE** comporta un costo maggiore rispetto al limite previsto dalle condizioni di assicurazione, la **PRESTAZIONE** sarà operante dal momento in cui in Italia la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative al funerale.

- **Anticipo spese di prima necessità:** se, in conseguenza di **INCENDIO**, **GUASTO**, **INCIDENTE**, **FURTO**, **RAPINA**, l'**ASSICURATO** deve pagare le spese impreviste e non può provvedere direttamente e immediatamente, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'**ASSICURATO**, delle fatture.

L'**ASSICURATO** deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, e il suo recapito.

L'**ASSICURATO** in viaggio con il **VEICOLO**, in caso di **FURTO** o **RAPINA** dei più comuni mezzi di pagamento, attestati da regolare denuncia alle Autorità competenti, potrà richiedere alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** di provvedere ad un anticipo di denaro.

L'**ASSICURATO** deve comunicare alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, e il suo recapito, inviando – mezzo telefax - copia della denuncia alle autorità, ed ogni altra documentazione necessaria alla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.

In relazione alle condizioni locali in cui si trova l'**ASSICURATO**, allo stesso potrà essere richiesto di prestare la propria collaborazione per la corretta identificazione dello sportello dove far recapitare l'anticipo di denaro.

Le **PRESTAZIONI** di seguito elencate sono operanti quando il **SINISTRO** si verifica all'estero.

- **Anticipo delle cauzioni penale e civile:** in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'**ASSICURATO** in conseguenza di **INCIDENTE** nel quale sia stato coinvolto il **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, se l'**ASSICURATO** non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità competente.
- **Anticipo spese legali:** in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'**ASSICURATO** in conseguenza di **INCIDENTE** nel quale sia stato coinvolto il **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**, se l'**ASSICURATO** non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale.
- **Interprete a disposizione:** se l'**ASSICURATO** ha bisogno di un interprete perché si trova in stato di fermo, arresto o minaccia d'arresto in seguito a **INCIDENTE** nel quale è stato coinvolto il **VEICOLO**, la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** provvede a inviarlo e il costo sarà a carico della **SOCIETÀ**.

2 - Cosa non è assicurato?

*In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie.*

Fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l'**ASSICURATO** non potrà ottenere le **PRESTAZIONI** da parte della **SOCIETÀ** se non ha contattato la **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** al momento del **SINISTRO** e se la stessa non ha organizzato e/o autorizzato l'intervento.

Relativamente alla garanzia "**ASSISTENZA**":

- **Traino:** sono a carico dell'**ASSICURATO**:
 - le spese per il traino se il **VEICOLO** ha subito il **SINISTRO** durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
 - gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del **VEICOLO**;
 - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del **VEICOLO**.
- **Officina Mobile:** restano a carico dell'**ASSICURATO** gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del **VEICOLO**.
- **Recupero del VEICOLO fuori strada:** sono a carico dell'**ASSICURATO** le spese per il recupero del **VEICOLO** se il **VEICOLO** ha subito l'**INCIDENTE** durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
- **Demolizione del VEICOLO in Italia (solo per VEICOLI fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico):** se il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, il relativo costo sarà pagato dall'**ASSICURATO** che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
- **Veicolo in sostituzione in Italia:** restano a carico dell'**ASSICURATO** le spese per il carburante, i pedaggi in genere, nonché le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore, e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'**ASSICURATO**.
La **PRESTAZIONE** non è operante se:
 - l'immobilizzo del **VEICOLO** è dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice o ad altre operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
 - l'**ASSICURATO** non è in possesso di una carta di credito;
 - l'**ASSICURATO** ha meno di 21 anni.
- **Invio pezzi di ricambio:** sono a carico dell'**ASSICURATO** il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. L'**ASSICURATO**, al rientro dal viaggio, dovrà pertanto rimborsare alla **SOCIETÀ** i relativi importi.
Le **PRESTAZIONI** non sono operanti per:
 - li pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
 - li pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
- **Rimpatrio del VEICOLO a mezzo pianale:** sono a carico dell'**ASSICURATO** le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
La **PRESTAZIONE** non viene eseguita nel caso in cui l'entità del danno al **VEICOLO** non impedisca la prosecuzione del viaggio.

- **Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato:** l'ASSICURATO non ottiene la PRESTAZIONE per le terapie riabilitative o se le lesioni, a giudizio dei medici, possono essere curate all'interno dell'unità ospedaliera della regione di residenza dell'ASSICURATO.
- **Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio:** se il SINISTRO si verifica all'estero, le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro saranno pagate dall'ASSICURATO. In ogni caso sono a carico dell'ASSICURATO le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'ASSICURATO.
La PRESTAZIONE di autovettura a noleggio non opera se:
 - l'ASSICURATO non è in possesso di una carta di credito;
 - l'ASSICURATO ha menodi 21 anni.
- **Autista a disposizione (solo per VEICOLI fino a 35 quintali):** restano a carico dell'ASSICURATO le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.
- **Rientro sanitario:** l'ASSICURATO non ottiene la PRESTAZIONE se le infermità o lesioni, a giudizio dei medici della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, possono essere curate sul posto o non impediscono all'ASSICURATO di proseguire il viaggio. La PRESTAZIONE non viene eseguita neppure nel caso in cui l'ASSICURATO o i suoi familiari si dimettano contro il parere dei sanitari che lo/li hanno in cura.
- **Rientro salma:** sono escluse le spese relative al funerale.
- **Anticipo spese di prima necessità:** la PRESTAZIONE non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigente in Italia o nel paese in cui si trova l'ASSICURATO.

2.1 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito dettagliati:

TABELLA DI SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO ASSISTENZA

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Traino	Euro 1.000 per SINISTRO
Officina mobile	Euro 200 per SINISTRO
Recupero del VEICOLO fuori strada	Euro 1.000 per SINISTRO
Demolizione del VEICOLO in Italia (solo per veicoli fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico)	
Richiesta di documenti in caso di FURTO, RAPINA, INCENDIO del VEICOLO	
Veicolo in sostituzione in Italia	3 giorni consecutivi per SINISTRO
Trasporto in autoambulanza in Italia	Importo necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata/ritorno)
Informazioni e consigli telefonici	
<i><u>Prestazioni operanti quando il SINISTRO si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato</u></i>	
Viaggio per il recupero del VEICOLO	
Spese di rimessaggio	Euro 200 per SINISTRO
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	
Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio	Euro 500 per SINISTRO accaduto in Italia; Euro 1.000 per SINISTRO accaduto all'estero
Spese d'albergo	Euro 100 a persona per giorno, con un limite di Euro 750 per SINISTRO
Autista a disposizione (solo per veicoli fino a 35 q.li)	
Viaggio di un familiare	Euro 800 per SINISTRO
Rientro sanitario	Euro 15.000 per persona, Euro 25.000 per SINISTRO anche se sono coinvolti più ASSICURATI
Anticipo spese di prima necessità	Euro 1.500 per SINISTRO
Rientro salma	Euro 5.000 per persona, Euro 10.000 per SINISTRO anche se sono coinvolti più ASSICURATI
<i><u>Prestazioni operanti quando il SINISTRO si verifica all'estero</u></i>	
Invio pezzi di ricambio	Euro 5.000 per persona, Euro 10.000 per SINISTRO anche se sono coinvolti più ASSICURATI
Rimpatrio del VEICOLO a mezzo pianale	Euro 2.500 per SINISTRO
Anticipo delle cauzioni penale e civile	Euro 6.000 per evento sia per la cauzione penale che civile

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Anticipo spese legali	Euro 5.000 per SINISTRO
Interprete a disposizione	Euro 1.100 per SINISTRO

Cosa fare in caso di Sinistro?

*[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]*

3 - Pagamento dell'indennizzo

Come già previsto nel capitolo "**OGGETTO DEL CONTRATTO**", per le garanzie contenute nella Sezione Assistenza, la **SOCIETÀ**, entro il **MASSIMALE** di **POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo, sosterrà le spese relative agli interventi autorizzati dalla **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**.

Alla luce di ciò, per queste garanzie non è pertanto previsto il pagamento di alcun **INDENNIZZO** a favore dell'**ASSICURATO**

TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Cosa fare SUBITO

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico.

Contatti

Numero verde
800 06.96.27
Numero nero
+39 015 255.97.41
(valido dall'ESTERO)

telegramma a Mapfre
Asistencia Italia,
Strada Tossi,66 - 13871
Verrone (BI)
fax +39 015 255.96.04
mail assistenza@mapfre.com

NOTE E NORMATIVE

*In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente **SEZIONE** con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.*

(1) **Art. 624 C.P. - Furto**

Chiunque s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli.

(2) **Art. 628 C.P. - Rapina**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisca della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

(3) **Art. 103 C.d.S. - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi**

La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o] la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione [e delle targhe]. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

Vittoria con te
inCamper

SEZIONE INFORTUNI E SOSPENSIONE PATENTE



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente ne "Il contratto dalla A alla Z".

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **CAPITALE ASSICURATO:** ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di rischio è previsto un sottolimito di **INDENNIZZO**, questo non è in aggiunta al **CAPITALE ASSICURATO**, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della **SOCIETÀ**, per capitale, interessi e spese, per quella voce di rischio.
- **CIRCOLAZIONE:** circolazione dei **VEICOLI** su strada, comprendendo anche quelli momentaneamente in sosta su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ovvero tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
- **FRANCHIGIA:** l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**; per l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** si intende la parte di danno che è esclusa dall'**INDENNIZZO**, espressa in percentuali di **INVALIDITÀ PERMANENTE**.
- **FRATTURA OSSEA:** interruzione, parziale o totale, dell'integrità di un osso strumentalmente accertata e prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna (sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee e i distacchi cartilaginei).
- **INFORTUNIO:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o una **INVALIDITÀ PERMANENTE**, un **RICOVERO** in **ISTITUTO DI CURA**, una **FRATTURA OSSEA**, una convalescenza.
- **INTERVENTO CHIRURGICO:** provvedimento terapeutico, attuato con manovre manuali o strumentali cruenta, con o senza **RICOVERO**. La riduzione delle **FRATTURE OSSEE** è considerata **INTERVENTO CHIRURGICO**.
- **INVALIDITÀ PERMANENTE:** forma molto grave di danno fisico, causata da un **INFORTUNIO**. Affinché un danno possa essere configurato come **INVALIDITÀ PERMANENTE**, deve essere irrimediabile e condizionare per sempre la vita dell'**ASSICURATO**. Deve, inoltre, manifestarsi dopo l'**INFORTUNIO**, in modo da essere direttamente collegabile ad esso.
- **ISTITUTO DI CURA:** l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al **RICOVERO** dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di riposo/convalescenza e di soggiorno.
- **LESIONE DEI LEGAMENTI:** lacerazione parziale o completa dei legamenti che tengono unite le articolazioni.
- **LIMITE DI INDENNIZZO:** l'importo massimo entro il quale la **SOCIETÀ** è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa.
- **RICOVERO:** la degenza in **ISTITUTO DI CURA** che comporti almeno un pernottamento.
- **ROTTURA SOTTOCUTANEA DEI TENDINI:** lacerazione parziale o totale di un tendine senza che vi sia stata rottura del tessuto cutaneo e sottocutaneo.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della presente Sezione; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**.*

1.1 - INFORTUNI "CIRCOLAZIONE SU TARGA"

L'assicurazione è prestata in caso di **INFORTUNIO** subito dal conducente del **VEICOLO** durante la **CIRCOLAZIONE**, sino alla concorrenza delle somme indicate in **POLIZZA**.

La copertura assicurativa è operante se il conducente del **VEICOLO** è abilitato alla guida prescritta in base alle disposizioni vigenti e se l'uso del **VEICOLO** avviene con il consenso del **CONTRAENTE** o di chi ha il diritto di disporre.

L'assicurazione copre gli **INFORTUNI** subiti dall'**ASSICURATO** mentre si trova alla guida del **VEICOLO**, nonché quelli subiti:

- mentre sale e scende dal **VEICOLO**;
- durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del **VEICOLO**, dovuto a guasto od avaria durante la **CIRCOLAZIONE**;
- nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del **VEICOLO**.

Sono inoltre compresi nell'assicurazione gli **INFORTUNI** derivanti da:

- malore o incoscienza dell'**ASSICURATO**;
- caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e slavine;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi durante la **CIRCOLAZIONE** del **VEICOLO**.

Sono considerati **INFORTUNI** anche:

- i colpi di sole e di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento a seguito di incidente che ha coinvolto il **VEICOLO** identificato in **POLIZZA**;
- l'assideramento, il congelamento, la folgorazione;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- quelli derivanti da colpa grave dell'**ASSICURATO**;
- quelli derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'**ASSICURATO** non vi abbia preso parte attiva nonché gli **INFORTUNI** avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'**ASSICURATO** risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero;

Le garanzie sottoindicate operano in tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'**INDENNIZZO** verrà effettuato in Italia con moneta legalmente in corso al momento del **SINISTRO**.

1.2 - MORTE DA INFORTUNIO - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"

Se l'**INFORTUNIO** ha come conseguenza la morte, la **SOCIETÀ** corrisponde il **CAPITALE ASSICURATO** per il caso di morte soltanto se questa si verifica entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'**INFORTUNIO**, anche se successiva alla scadenza della **POLIZZA**.

In mancanza di diversa disposizione il **CAPITALE ASSICURATO** viene liquidato in parti uguali agli eredi legittimi.

✓ Morte presunta

La **SOCIETÀ** corrisponde il capitale previsto per il caso di morte anche se l'**ASSICURATO** scompare quando si trova sul **VEICOLO** per il cui uso o guida la garanzia risulti operante - e si presume che sia avvenuto il decesso conseguente a caduta del mezzo di trasporto.

In questi casi l'**INDENNIZZO** ai beneficiari avverrà:

- dopo almeno 180 giorni dalla presentazione della richiesta di dichiarazione di morte presunta;
- se nel frattempo non sono emersi elementi che rendono non indennizzabile l'**INFORTUNIO**.

La **SOCIETÀ** avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata se dopo il pagamento si scopre che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da **INFORTUNIO** indennizzabile.

In quest'ultimo caso, restituita la somma liquidata, l'**ASSICURATO** può richiedere l'**INDENNIZZO** per l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** eventualmente riportata.

1.3 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"

Se l'**INFORTUNIO**, indennizzabile a termini di **POLIZZA**, ha come conseguenza un'**INVALIDITÀ PERMANENTE**, la **SOCIETÀ** calcolerà l'**INDENNIZZO**, in base al **CAPITALE ASSICURATO** secondo quanto riportato all'articolo "**DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - CASO INVALIDITÀ PERMANENTE**" del capitolo "*Cosa fare in caso di sinistro?*".

L'**INDENNIZZO** per il caso di **INVALIDITÀ PERMANENTE** è dovuto se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'**INFORTUNIO**, anche se successiva alla scadenza della **POLIZZA**.

1.4 - DIARIA DA RICOVERO - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"

In caso di **INFORTUNIO**, indennizzabile a termini di **POLIZZA**, che richiede un **RICOVERO** in **ISTITUTO DI CURA**, la **SOCIETÀ** paga all'**ASSICURATO** l'indennità indicata in **POLIZZA** per ogni pernottamento con i **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo articolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

L'**INDENNIZZO** per il **RICOVERO** verrà corrisposto a partire dal giorno del **RICOVERO** fino a quello dell'avvenuta dimissione.

La giornata di entrata e quella di uscita dall'**ISTITUTO DI CURA** sono considerate cumulativamente una sola giornata, qualunque sia l'ora del **RICOVERO** e della dimissione.

1.5 - DIARIA PER FRATTURA OSSEA - "CIRCOLAZIONE SU TARGA"

In caso di **INFORTUNIO** che determina una **FRATTURA OSSEA**, la **SOCIETÀ** paga l'indennità indicata in **POLIZZA** per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica.

Se, al termine dei giorni di prognosi iniziale, fosse necessario un ulteriore periodo di tempo per consolidare ("guarire") la **FRATTURA** (circostanza strumentalmente accertata ed attestata da certificazione medica specialistica), la **SOCIETÀ** paga, per ciascun ulteriore giorno, la metà dell'indennità assicurata.

L'indennità giornaliera sarà erogata con i **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.6 - RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA- "CIRCOLAZIONE SU TARGA"

In caso di **INFORTUNIO**, indennizzabile a termini di **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** rimborsa, fino a concorrenza del **CAPITALE ASSICURATO**, per uno o più **SINISTRI** verificatisi nello stesso **ANNO SOLARE** e fatta salva l'applicazione di eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e **LIMITI DI INDENNIZZO** indicati nel dettaglio nel successivo articolo "*Ci sono limiti di copertura?*", le spese effettivamente sostenute per:

a) prestazioni sanitarie durante il **RICOVERO** con o senza **INTERVENTO CHIRURGICO** o relative all'**INTERVENTO CHIRURGICO** senza **RICOVERO**:

- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, endoprotesi ed apparecchi terapeutici applicati durante l'intervento;

- rette di degenza;
 - assistenza medica e infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni sanitarie successive al **RICOVERO**, all'**INTERVENTO CHIRURGICO** o all'**INFORTUNIO** che non abbia determinato **RICOVERO** o **INTERVENTO CHIRURGICO**:
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi all'**INFORTUNIO**, al **RICOVERO** o all'**INTERVENTO CHIRURGICO** purché prescritti dal medico curante.
- Qualora l'**INFORTUNIO** non abbia dato origine a **RICOVERO** o **INTERVENTO CHIRURGICO**, i 90 giorni decorrono dal giorno dell'**INFORTUNIO** stesso.
- La riduzione di **FRATTURA OSSEA** è considerata **INTERVENTO CHIRURGICO**;
- c) trasporto dell'**ASSICURATO** con ambulanza all'ambulatorio o all'**ISTITUTO DI CURA**, da un **ISTITUTO DI CURA** all'altro e per il ritorno a casa (la necessità del trasporto deve essere certificata da un medico);
- d) primo acquisto di protesi ortopediche anche sostitutive di parte anatomica, rese necessarie da **INFORTUNIO**, nonché le spese sostenute per l'acquisto o noleggio (per un anno) di carrozzelle ortopediche;
- e) cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, resi necessari per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici al volto provocati dall'**INFORTUNIO**.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata dopo la presentazione delle fatture originali delle spese mediche sostenute e delle relative prescrizioni del medico curante.

La **SOCIETÀ** corrisponde inoltre all'**ASSICURATO**, per ciascun **SINISTRO** che comporti un **RICOVERO**, un'indennità forfettaria di € 50,00 per le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica.

2 - Cosa non è assicurato?

*In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia (se determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia), o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, nonché le persone affette da patologie che, ai sensi delle norme vigenti al momento del **SINISTRO**, comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del **VEICOLO**.

L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte di **PREMIO** pagato e non goduto verrà rimborsato a richiesta del **CONTRAENTE**.

Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, sono assicurate soltanto con patto speciale.

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Nel caso tale età fosse raggiunta nel corso della durata della **POLIZZA**, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del **PREMIO** e cessa al compimento di detta scadenza.

Nel caso in cui l'**ASSICURATO** abbia continuato a pagare regolarmente il **PREMIO**, dopo il compimento dell'età suddetta, l'assicurazione sarà comunque operante a meno che il **PREMIO** non sia stato restituito dalla **SOCIETÀ**.

3 - Ci sono limiti di copertura?

*Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto.*

La **SOCIETÀ** paga l'**INDENNIZZO** per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente verificate dell'**INFORTUNIO**. Se l'**ASSICURATO**, al momento dell'**INFORTUNIO**, non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'**INFORTUNIO** avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **CAPITALE ASSICURATO**, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi, indicati in **POLIZZA**.

Qualora un **SINISTRO**, indennizzabile ai sensi di **POLIZZA**, colpisca contemporaneamente più **ASSICURATI**, l'esborso a carico della **SOCIETÀ** non potrà superare la somma complessiva di € 2.500.000. Il suddetto limite si intende ridotto a € 600.000 per le **POLIZZE** per le quali sia contrattualmente stabilito un periodo di durata inferiore a 1 anno.

Qualora gli **INDENNIZZI** liquidabili ai sensi di **POLIZZA** eccedessero, nel complessivo, tali importi, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

3.1 - ESCLUSIONI

Per tutte le **GARANZIE**, salvo patto speciale, sono esclusi gli **INFORTUNI** derivanti in modo diretto od indiretto:

- a) dall'uso e/o guida di **VEICOLI** diversi da quelli elencati per le singole forme di garanzia, nonché l'uso dei mezzi subacquei e aerei;
- b) dall'uso e/o guida di **VEICOLI** nella partecipazione a corse, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, collaudi, allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di prove di regolarità pura;
- c) dall'uso e/o guida di **VEICOLI** all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici, automobilistici e acquatici;
- d) dalla guida di qualsiasi **VEICOLO** se l'**ASSICURATO** non è abilitato alla guida in base alle disposizioni vigenti, salvo nel caso in cui quest'ultimo sia in possesso di patente scaduta da meno di un anno e la rinnovi entro 6 mesi dalla data del **SINISTRO**, e che sia adatta a condurre **VEICOLI** della stessa categoria di quello coinvolto nel **SINISTRO**. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo è dovuto alle conseguenze fisiche subite nel **SINISTRO**;
- e) da stato di ebbrezza dell'**ASSICURATO** quando si trova alla guida di un **VEICOLO** e qualora il tasso alcolemico riscontrato sia uguale o superiore a 1,00gr/l oppure quando si sia rifiutato di sottoporsi all'alcol test richiesto dalle Forze dell'Ordine⁽¹⁾;
- f) dall'effetto di sostanze stupefacenti assunte dall'**ASSICURATO** quando si trova alla guida di un **VEICOLO** e sia stata accertata dalle Autorità la violazione dell'articolo 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche⁽²⁾;
- g) durante la **CIRCOLAZIONE** in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i **VEICOLI** privati;
- h) durante la **CIRCOLAZIONE** su pista (autodromi e similari);
- i) nel caso di **CIRCOLAZIONE** o navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio oppure del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- j) da affezione, contagio, intossicazione
- k) da azioni dolose compiute o tentate dall'**ASSICURATO**, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'**ASSICURATO**;
- l) dagli avvelenamenti, nonché dalle infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di **INFORTUNIO**.

Sono inoltre esclusi gli **INFORTUNI** causati, direttamente, o indirettamente, da:

- m) trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;
- n) etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;

- o) detenzione conseguente a condanna dell'ASSICURATO;
- p) partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'ASSICURATO per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- q) contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- r) svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine;

Non rientrano altresì in garanzia:

- le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da INFORTUNIO;
- le ernie di origine non traumatica;
- la **ROTTURA SOTTOCUTANEA DEI TENDINI** (ad esclusione dei casi previsti dal capitolo "Cosa NON è assicurato?").

Inoltre:

- per i **VEICOLI** adibiti a scuola guida: sono esclusi gli **INFORTUNI** avvenuti durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.
- Per i **VEICOLI** con targa in prova⁽³⁾: se la **CIRCOLAZIONE** avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- Per i **VEICOLI** dati a noleggio con conducente: sono esclusi gli **INFORTUNI** all'ASSICURATO conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il **VEICOLO** non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida⁽⁴⁾.

3.2 - FRANCHIGIE

Ad esempio:

per una **CAPITALE ASSICURATO** di € 200.000, l'**INDENNIZZO** per l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** inferiore al 30% è corrisposto come segue:

Grado di INVALIDITÀ PERMANENTE a seguito di INFORTUNIO	Percentuale di INDENNIZZO per la parte di CAPITALE ASSICURATO :		INDENNIZZO totale
	fino a € 100.000	oltre € 100.000	
1%	1%	-	€ 1.000,00
2%	2%	-	€ 2.000,00
3%	3%	-	€ 3.000,00

TABELLA 1
Applicazione delle **FRANCHIGIE**

Riferimento (art.)	Garanzia / Evento	FRANCHIGIA
"COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?"	INVALIDITÀ PERMANENTE	Per INVALIDITÀ PERMANENTE accertata minore di 30%: • CAPITALE ASSICURATO fino a € 100.000: nessuna FRANCHIGIA; • parte di CAPITALE ASSICURATO eccedente € 100.000: 3%
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	"RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA - CIRCOLAZIONE SU TARGA" - Prestazioni sanitarie successive al RICOVERO, all'INTERVENTO CHIRURGICO o all'INFORTUNIO che non abbia determinato RICOVERO o INTERVENTO CHIRURGICO	€ 55 per SINISTRO

3.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO di seguito indicati.

Cosa si intende per "LIMITE DI INDENNIZZO"?

Per LIMITE DI INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il LIMITE DI INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di LIMITE DI INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'ANNO SOLARE (max € 200,00 ciascuno);
- 2) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
- 3) LIMITE DI INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

TABELLA 2

Applicazione dei LIMITI DI INDENNIZZO

Riferimento (Capitolo - Articolo)	Garanzia / Evento	LIMITE DI INDENNIZZO (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	Morte o INVALIDITÀ PERMANENTE provocate da SINISTRO derivante da CIRCOLAZIONE	I CAPITALI ASSICURATI per morte e INVALIDITÀ PERMANENTE sono ridotti del 50% se l' ASSICURATO al momento del SINISTRO non aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	"DIARIA DA RICOVERO – CIRCOLAZIONE SU TARGA" - Ernia traumatica operabile**	Se prevista la diaria da RICOVERO : massimo INDENNIZZO 30 giorni. Se non è prevista la diaria da RICOVERO : INDENNIZZO forfettario € 1.500.
	"DIARIA DA RICOVERO – CIRCOLAZIONE SU TARGA" - Ernia traumatica non operabile**	INVALIDITÀ PERMANENTE riconosciuta fino ad un massimo del 10%.
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	"DIARIA DA RICOVERO – CIRCOLAZIONE SU TARGA"	L' INDENNIZZO per RICOVERO sarà liquidato per un massimo complessivo di 300 giorni l'anno.
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	"DIARIA PER FRATTURA OSSEA – CIRCOLAZIONE SU TARGA"	Diaria per FRATTURA OSSEA massimo INDENNIZZO 30 giorni ridotti a 20 giorni nel caso di frattura delle costole. La diaria per FRATTURA OSSEA è cumulabile con quella da RICOVERO a seguito di INFORTUNIO , fino a complessivi € 150 al giorno. L' INDENNIZZO per RICOVERO e per FRATTURA OSSEA sarà liquidato per un massimo complessivo di 300 giorni l'anno.
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	"DIARIA PER FRATTURA OSSEA – CIRCOLAZIONE SU TARGA" - Estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni	50% dell'indennità assicurata per la garanzia "Diaria per frattura ossea" per un periodo massimo di 20 giorni

Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	"RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA - CIRCOLAZIONE SU TARGA"	a) Prestazioni sanitarie relative al RICOVERO o all' INTERVENTO CHIRURGICO senza RICOVERO : -rette di degenza	Limite giornaliero del 2% del MASSIMALE indicato in POLIZZA
		b) Prestazioni sanitarie successive al RICOVERO , all' INTERVENTO CHIRURGICO o all' INFORTUNIO che non abbia determinato RICOVERO o INTERVENTO CHIRURGICO	20% del MASSIMALE pattuito
		c) Trasporto in ambulanza	10% del MASSIMALE assicurato con il limite di € 550
		d) Noleggio di carrozzelle ortopediche	Un anno
		e) Cure ed applicazioni	20% del CAPITALE ASSICURATO con il massimo di € 1.100
		Spese rilascio cartella clinica in caso di ricovero	INDENNIZZO forfetario di € 50 per SINISTRO
Capitolo "OGGETTO DEL CONTRATTO"	Lesione al rachide cervicale (c.d. colpo di frusta) certificato da documento emesso dal Presidio di Pronto Soccorso o da documentazione radiologica.	INDENNIZZO forfetario per INVALIDITA' PERMANENTE : € 1.000	

**** Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui all'articolo "CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE" del capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?".**

Cosa fare in caso di Sinistro?

[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]

4 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'**INFORTUNIO** deve essere fatta alla **SOCIETÀ** o all'Agenzia cui è assegnata la **POLIZZA** entro 5 giorni dall'**INFORTUNIO** o dal momento in cui l'**ASSICURATO/CONTRAENTE** o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, descrivendo dettagliatamente cause e conseguenze dell'**INFORTUNIO** ed allegando il certificato medico in originale ed il certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del **SINISTRO**.

Avvenuto l'**INFORTUNIO**, l'**ASSICURATO** deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la **SOCIETÀ** sul decorso delle lesioni.

Se l'**INFORTUNIO** causa la morte dell'**ASSICURATO** o quando questa sopravviene durante il periodo di cura, gli aventi diritto devono avvisare la **SOCIETÀ**, nei termini di cui sopra, mediante PEC o lettera raccomandata.

L'**ASSICURATO**, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della **SOCIETÀ** e qualsiasi indagine che è ritenuta necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'**ASSICURATO** stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell'**ASSICURATO**.

Relativamente alla garanzia "**DIARIA DA RICOVERO**", in caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della cartella clinica o di un documento equivalente, in originale, rilasciato dall'**ISTITUTO DI CURA**.

Relativamente alla garanzia "**DIARIA PER FRATTURA OSSEA**", in caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO** o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RMN e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.

Relativamente alla garanzia "**RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA CONSEGUENTI A INFORTUNIO**", il rimborso di tutte le prestazioni viene effettuato a cura ultimata, su presentazione della cartella clinica completa (in caso di **RICOVERO**), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

5 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

L'**INDENNIZZO** viene calcolato sul **CAPITALE ASSICURATO** in proporzione al grado di **INVALIDITÀ PERMANENTE** accertato facendo convenzionale riferimento ai valori ed ai criteri sottoelencati, indipendentemente dall'attività professionale dell'**ASSICURATO**.

Se l'**INFORTUNIO** ha come conseguenza una **INVALIDITÀ PERMANENTE** definitiva (sia essa totale o parziale), il grado di **INVALIDITÀ PERMANENTE** è accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella INAIL.⁽⁵⁾

Tabella INAIL - Invalidità Permanente - Allegato 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Tipologia di sinistro	Percentuale di invalidità permanente
Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%

Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40%	
Altra menomazione della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticaria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40%	30%

Perdita del braccio:		
a) per la disarticolazione scapolo-omeroale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) Quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	25%

b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) Quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Anchorosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchorosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchorosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchorosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di **INVALIDITÀ PERMANENTE** tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (es.: lenti, protesi, ecc.).

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se l'**INFORTUNIO** determina menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Per perdita totale si intende una perdita anatomica o funzionale.

Nei casi di **INVALIDITÀ PERMANENTE** non specificati nella tabella di cui sopra, l'**INDENNIZZO** è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'**ASSICURATO**.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali della Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente, fermo quanto stabilito per le persone non assicurate perché affette da particolari patologie di cui al capitolo "*Cosa NON è assicurato?*".

Se dopo il pagamento di un **INDENNIZZO** per **INVALIDITÀ PERMANENTE**, ma entro 2 anni dal giorno dell'**INFORTUNIO** ed in conseguenza di questo, l'**ASSICURATO** muore, la **SOCIETÀ** corrisponde ai beneficiari designati o, in assenza, agli eredi dell'**ASSICURATO** in parti uguali, la differenza tra l'**INDENNIZZO** pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non verrà invece richiesto alcun rimborso nel caso in cui l'importo già corrisposto per l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** fosse superiore al **CAPITALE** da corrispondere per il Caso Morte.

Se l'**ASSICURATO**, per causa indipendente dall'**INFORTUNIO** che ha determinato un'**INVALIDITÀ PERMANENTE** a suo carico, muore:

- prima che i postumi permanenti stabilizzati siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla **SOCIETÀ**, l'**INDENNIZZO** verrà corrisposto in parti uguali ai beneficiari designati in **POLIZZA** o, in assenza di designazione, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti stabilizzati siano obiettivamente accertabili in base della documentazione sanitaria prodotta;
- dopo che i postumi permanenti stabilizzati siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dalla **SOCIETÀ**, l'**INDENNIZZO** verrà corrisposto in parti uguali ai beneficiari designati in **POLIZZA** o, in assenza di designazione, in parti uguali agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

In caso di mancato accordo sull'accertabilità dei postumi permanenti stabilizzati e/o sulla loro quantificazione, è possibile comunque ricorrere all'"arbitrato irrituale" per la risoluzione delle controversie tra le **PARTI** che avrà luogo nella città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'**ASSICURATO**.

A parziale deroga di quanto indicato nel presente articolo, se l'**INFORTUNIO** ha come conseguenza un'**INVALIDITÀ PERMANENTE** definitiva parziale, l'**INDENNIZZO** viene calcolato sul **CAPITALE ASSICURATO** in proporzione al grado di **INVALIDITÀ PERMANENTE** accertata e facendo riferimento a quanto indicato nell'articolo "*FRANCHIGIE*".

Se il grado di **INVALIDITÀ PERMANENTE** tenendo conto di quanto disposto dall'articolo "*Ci sono limiti di copertura?*" in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti è pari o superiore al 65%, la **SOCIETÀ** corrisponderà l'**INDENNIZZO** come se l'**INVALIDITÀ PERMANENTE** fosse totale, ossia pagando l'intero **CAPITALE ASSICURATO** per il caso di **INVALIDITÀ PERMANENTE**.

6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del **SINISTRO**, presso la sede della **SOCIETÀ** o dell'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA**, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'**ASSICURATO** o del beneficiario.

Nel caso in cui l'**INFORTUNIO** abbia come conseguenza un'**INVALIDITÀ PERMANENTE** è prevista la seguente procedura:

- entro 15 giorni dal ricevimento del certificato medico e/o relazione medico legale attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti derivanti dall'**INFORTUNIO**, e comunque entro 18 mesi

dalla data di denuncia del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** invita l'**ASSICURATO** tramite raccomandata o PEC a sottoporsi a visita medico legale;

- la proposta di liquidazione viene formulata dalla **SOCIETÀ** entro 60 giorni dalla data della visita medico legale;
- entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della proposta, la **SOCIETÀ** invia all'**ASSICURATO** l'atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga l'**INDENNIZZO** entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'**ASSICURATO**.

Nel caso in cui il **RISCHIO** relativo alla **POLIZZA** sia ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla **POLIZZA**, esclusa ogni responsabilità solidale

7 - CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze dell'**INFORTUNIO**, le **PARTI** possono demandare la decisione ad un Collegio Medico, composto da tre medici: uno nominato dalla **SOCIETÀ**, uno dal **CONTRAENTE** ed il terzo scelto di comune accordo. In caso di mancato accordo sulla scelta del terzo medico, questo sarà individuato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio, cioè nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'**ASSICURATO**.

Ciascuna delle **PARTI** paga le spese e le competenze del proprio medico e metà di quelle del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza procedure formali, e sono vincolanti per le **PARTI** le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere riportati in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle **PARTI**. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le **PARTI** anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

TABELLA DI SINTESI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Cosa fare SUBITO	Cosa fare entro 5 giorni	Documenti necessari per la liquidazione del danno
Avvisare la SOCIETÀ mediante telegramma o lettera raccomandata se l'ASSICURATO muore a causa dell'INFORTUNIO o se muore durante il periodo di cura	Denunciare l'INFORTUNIO alla SOCIETÀ o all'Agenzia cui è assegnata la POLIZZA entro 5 giorni dall'INFORTUNIO o dal momento in cui l'ASSICURATO/CONTRAENTE o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, descrivendo dettagliatamente cause e conseguenze dell'INFORTUNIO	Per tutte le garanzie: certificato medico in originale ed il certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del SINISTRO

GARANZIA "DIARIA DA RICOVERO – CIRCOLAZIONE SU TARGA" DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Copia integrale della cartella clinica o di un documento equivalente, in originale, rilasciato dall'ISTITUTO DI CURA.

GARANZIA "DIARIA PER FRATTURA OSSEA – CIRCOLAZIONE SU TARGA" DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Copia integrale della documentazione radiologica, RMN e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica.

GARANZIA "RIMBOSO DELLE SPESE DI CURA – CIRCOLAZIONE SU TARGA" DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Presentazione della cartella clinica completa (in caso di **RICOVERO**), della documentazione medica relativa alle cure, nonché degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzata.

NOTE E NORMATIVE

In questa parte sono riportati nel dettaglio le note riportate nella presente SEZIONE con particolare riferimento agli articoli di Legge richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

(1) **CODICE DELLA STRADA - Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 - Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool**

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi I e , secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia

stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

(2) **CODICE DELLA STRADA Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 - Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.**

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186,

commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144]. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e

pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(3) **CODICE DELLA STRADA -- Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 - Art. 98 Circolazione di prova**

1. Abrogato (2)

2. Abrogato (2)

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4- bis Abrogato. (3)

(4) **Legge 15 gennaio 1992 - Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.**

(5) Tabella INAIL annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - Industria - approvata con D.P.R. 30/6/1965, n° 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia. Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.

1921



Vittoria
Assicurazioni

Chi privilegia se stesso, privilegia gli altri